



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 218

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 5 novembre 2009

INDICE**Giunte**

Regolamento	Pag.	3
-----------------------	------	---

Commissioni congiunte

12 ^a (Igiene e sanità - Senato) e XII (Affari sociali - Camera)	Pag.	5
--	------	---

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	Pag.	7
--	------	---

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	12
3 ^a - Affari esteri	»	18
7 ^a - Istruzione	»	22
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	78
12 ^a - Igiene e sanità	»	80

CONVOCAZIONI	Pag.	87
------------------------	------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Giovedì 5 novembre 2009

9^a seduta

Presidenza del Presidente del Senato
SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 16,10.

ESAME DI UNA PROPOSTA DI COORDINAMENTO SUL TESTO CONGIUNTO DELLE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO:

(Doc. II, n. 19) BELISARIO, FINOCCHIARO, D'ALIA. – Introduzione di una disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XVI legislatura

(Doc. II, n. 20) QUAGLIARIELLO, GASPARRI, DIVINA. – Introduzione di una disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XVI legislatura

Il PRESIDENTE introduce i lavori precisando che la Giunta per il Regolamento si trova a valutare un possibile coordinamento al testo unificato delle proposte di modifica regolamentare n. 19 e n. 20. Infatti, il testo deliberato nella precedente seduta del 22 ottobre scorso non corrisponde del tutto alla reale volontà dei componenti della Giunta. Sussistono, infatti, taluni margini di potenziale ambiguità nel testo, per porre rimedio ai quali non sarebbero forse sufficienti – anche ad evitare eventuali contestazioni future – le indicazioni che la relazione all'Assemblea potrebbe fornire.

L'occasione può poi essere anche utile per chiarire il momento dell'entrata in vigore della disposizione transitoria. Entrata in vigore che, per consentire una integrazione in tempi rapidi del Consiglio di Presidenza, potrebbe essere fissata al giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della novella regolamentare. Chiede quindi ai relatori, senatrice Della Monica e senatore Quagliariello, se intendano intervenire.

Prendono brevemente la parola la senatrice DELLA MONICA e il senatore QUAGLIARIELLO, i quali dichiarano entrambi di convenire pienamente sui rilievi svolti dal Presidente nel senso di limitare la portata della disposizione transitoria ai Gruppi parlamentari costituitisi all'inizio della legislatura.

Nel ricordare di non aver potuto prendere parte alla riunione che deliberò il testo ora sottoposto a coordinamento, il senatore CARUSO preannuncia la propria astensione dal voto, ritenendo non del tutto convincente l'introduzione di ulteriori distinguo tra i Gruppi ammessi a chiedere l'integrazione del Consiglio di Presidenza.

Anche il senatore PISTORIO si dice perplesso su una parte del contenuto della proposta di coordinamento, ritenendo opportuno lasciare non disciplinata la facoltà di avanzare richiesta di integrazione del Consiglio di Presidenza da parte di Gruppi parlamentari costituitisi nel corso della legislatura. Per tale ragione preannuncia la propria astensione sul voto.

Dopo aver svolto alcune brevi precisazioni sullo spirito della proposta di coordinamento, volto unicamente a garantire la piena corrispondenza tra la volontà della Giunta manifestata nella votazione del 22 ottobre scorso e il contenuto della disposizione che verrà sottoposta all'Assemblea, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di coordinamento che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONI CONGIUNTE

12^a (Igiene e sanità)

del Senato della Repubblica

con la

XII (Affari sociali)

della Camera dei deputati

Giovedì 5 novembre 2009

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione del Senato
TOMASSINI

Interviene il vice ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Fazio.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e della trasmissione radiofonica del Senato, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del vice ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Fazio sull'emergenza sanitaria relativa alla diffusione dell'influenza A (H1N1)**

Dopo una breve introduzione del presidente TOMASSINI, il vice ministro FAZIO svolge una relazione sugli argomenti oggetto della procedura informativa in titolo.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore VILLARI (*Misto*), i deputati BARANI (*PdL*) e Luciana PEDOTO (*PD*), i senatori Dorina BIANCHI (*PD*), Ignazio MARINO (*PD*), Fiorenza BASSOLI (*PD*) e BOSONE (*PD*), il presidente TOMASSINI, i senatori DE LILLO (*PdL*) e D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) e il presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati PALUMBO (*PdL*).

Il vice ministro FAZIO fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente TOMASSINI ringrazia il vice ministro Fazio per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Giovedì 5 novembre 2009

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1850) Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 3^a Commissione BETTAMIO (*PdL*) illustra il disegno di legge in esame, che reca disposizioni di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. L'intervento viene effettuato mediante decreto-legge, laddove nell'ultimo provvedimento analogo era stata seguita la modalità del disegno di legge ordinario d'iniziativa parlamentare, enucleando le relative disposizioni dal progetto di conversione del decreto-legge «anti-crisi».

Sottolinea che con il disegno di legge in esame la partecipazione italiana viene prolungata di due mensilità, fino alla fine del 2009. Ricorda che il precedente rifinanziamento delle missioni in cui l'Italia è attualmente impegnata era previsto per un quadrimestre, fino al 31 ottobre 2009, mentre negli ultimi anni i provvedimenti di proroga avevano estensione semestrale o annuale.

Rileva che il provvedimento consta di 7 articoli articolati in tre capi, di cui il capo I disciplina le iniziative di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di stabilizzazione dei Paesi coinvolti nelle aree di crisi.

Quanto ai diversi scenari di operatività, osserva che nell'ambito dell'intervento da tempo avviato per contribuire alla ricostruzione, alla stabilizzazione ed al sostegno dei processi di pace, l'azione italiana – nel corso dell'ultimo bimestre dell'anno 2009 – ha come obiettivo, in Afghanistan, quello di portare a termine gli impegni previsti con l'assegnazione di un contributo volontario con particolare riferimento all'area di Herat. Sempre nella medesima area, si intende operare mediante la partecipazione finanziaria ai programmi del World Food Program per la sicurezza alimentare.

Con riferimento all'Iraq, ricorda l'erogazione di un contributo volontario all'UNIDO per il sostegno all'iniziativa richiesta dal Governo iracheno a supporto dell'avvio dell'attività industriale nell'area portuale di El Faw. Correlativamente, l'Italia intende continuare a favorire la ricostruzione nel Dhi Qar mediante il finanziamento all'URS di Nassirya. Si prevede inoltre di intervenire per consentire l'attività di messa in opera delle infrastrutture di base, di quelle sanitarie e per il sostegno dell'economia, con particolare attenzione per il settore della piccola e media imprenditoria e del microcredito.

Ricorda quindi che in Libano gli interventi sono volti a prendere parte alle iniziative in favore dei profughi e per il miglioramento delle condizioni di vita all'interno del campo profughi di Nahr el Bahred. Si prevede inoltre di partecipare alle iniziative del World Food Program e della FAO. In Sudan e Somalia si continuerà ad operare tramite gli organismi internazionali nel settore dell'educazione, della sanità e dell'agricoltura. In Somalia, l'Italia ha previsto la realizzazione di attività e di iniziative nell'ambito del Work Plan delle Nazioni Unite a favore delle popolazioni vittime della crisi politica e umanitaria, incrementando il sostegno dell'assistenza alimentare e alle necessità primarie degli sfollati. L'impegno italiano inoltre è destinato a contribuire al funzionamento del Tribunale Speciale istituito dalle Nazioni Unite per il Libano.

Più in generale, oltre al ricordato impegno a livello sia bilaterale che multilaterale in favore dei Paesi sopra menzionati, fa presente che prosegue il contributo italiano alle iniziative dell'Unione Europea nella gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESD, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). Inoltre si prevede la prosecuzione dell'impegno per la realizzazione degli interventi a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana, in Somalia, Sudan e Repubblica Democratica del Congo.

Rispetto allo scenario delineato dal provvedimento in esame in termini di politica estera italiana, sottolinea come in Afghanistan l'Italia abbia ribadito il proprio forte impegno nella stabilizzazione incrementando la presenza *in loco* in vista delle consultazioni elettorali del 20 agosto scorso; tale sostegno è destinato ad essere mantenuto fino alla fine dell'anno nonostante il secondo turno elettorale non avrà più luogo.

Ricorda inoltre che il Capo II prevede disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. L'articolo 3 prevede disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni. L'articolo

4 disciplina il trattamento in materia penale per i partecipanti alle missioni internazionali e l'articolo 5 reca disposizioni in materia contabile. Il Capo III prevede disposizioni finali. In particolare, l'articolo 6 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto. Si stabilisce che una parte della copertura finanziaria sia ottenuta mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata a finanziare la partecipazione alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, per la parte riguardante il trasporto aereo di personale ed equipaggiamenti per il rischieramento di contingenti militari stranieri, che non potrà essere effettuato entro l'anno 2009.

In conclusione, rileva che l'Italia, che ha saputo assumere con consapevolezza ed autorevolezza la presidenza dello scorso vertice G8 dell'Aquila, prosegue, anche mediante il provvedimento in esame, nel contributo alle iniziative internazionali ed europee per la stabilità e la pace nelle aree del mondo più difficili.

Il relatore RAMPONI (*PdL*) illustra quindi il disegno di legge per le parti di competenza della 4^a Commissione, rilevando innanzitutto che esso prevede la copertura finanziaria per gli ultimi due mesi dell'anno in corso. Al riguardo, pone soprattutto l'accento sulla congruità delle risorse globalmente destinate alla partecipazione italiana alle operazioni internazionali nel corso del 2009: con i 187 milioni di euro stanziati per l'ultimo bimestre dell'anno esse raggiungono infatti il totale di oltre 1.500 milioni, ponendosi in linea con quanto rappresentato alla fine dello scorso anno dalla Commissione Difesa in sede di esame dei documenti di bilancio.

Per quanto attiene alle missioni in corso, rileva che il Paese è impegnato su numerosi e delicati fronti. In particolare, spicca il rilevante contributo apportato alle operazioni in Afghanistan (nell'ambito della missione ISAF), ed in Libano (per quanto attiene alla missione UNIFIL), alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo, alle delicate missioni nel teatro balcanico (quali l'operazione *Joint Enterprise* - cui contribuiscono le missioni KFOR ed MSU - e l'operazione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina denominata *Althea*), alle operazioni presso Hebron (TIPH 2), e nel valico di Rafah (EU BAM Rafah), ed alle missioni in corso nel difficile scenario africano (rilevano, sotto questo aspetto, quella delle Nazioni unite in Darfur, e le operazioni condotte dall'Unione europea sia nella Repubblica democratica del Congo sia nel contrasto alla pirateria a largo delle coste somale). L'Italia è altresì impegnata nei delicati scenari di Cipro, Albania e Georgia, nonché negli Emirati Arabi Uniti ed in Bahrein per esigenze connesse con le operazioni in Afghanistan ed in Iraq. Con riferimento, infine, alle missioni di polizia, assumono particolare rilievo l'impegno del personale della Polizia di Stato in Palestina ed in Albania e di quello della Guardia di finanza in Libia, volto a garantire l'efficienza delle unità navali cedute al Governo di quel Paese ed a fronteggiare i fenomeni dell'immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani.

Il relatore prosegue la propria esposizione soffermandosi sulle disposizioni riguardanti il personale, rilevando che, a seguito dell'applicazione di quanto disposto dalla legge n. 108 del 2009, il trattamento economico non subirà le riduzioni previste dal decreto-legge n. 223 del 2006. Inoltre, le disposizioni vigenti in ambito nazionale sull'orario di lavoro non troveranno applicazione al personale militare impiegato fuori area. Per quanto attiene, quindi, ai profili sanitari, pone l'accento sia sull'inserimento, nella tessera magnetica di riconoscimento di ogni militare, di tutti i dati sanitari di emergenza, sia sulle modifiche operate alla legge n. 244 del 2007, con l'introduzione di un'autorizzazione di spesa per il riconoscimento della causa di servizio al personale militare e civile che abbia contratto infermità permanenti o patologie tumorali connesse all'esposizione all'uranio impoverito ovvero ad altri materiali bellici.

Conclude ponendo l'accento sia sulla disposizione che estende al personale del Corpo della Guardia di Finanza impiegato nelle missioni l'applicabilità di quanto disposto dal decreto-legge n. 451 del 2001 in ordine alla partecipazione degli appartenenti alle Forze armate impiegati fuori area ai concorsi interni banditi dal ministero della Difesa, sia, soprattutto, sulla proroga sino al 30 luglio 2011 del mandato dei membri in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare e dei consigli centrali intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Tale ultima disposizione si giustifica, infatti, con la necessità di assicurare continuità nella collaborazione tra gli organi di rappresentanza del personale militare e le Amministrazioni nella delicata fase, attualmente in corso, di riassetto dello strumento militare e dei ruoli del personale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente della 4^a Commissione CANTONI propone, d'intesa con il presidente Dini, di convocare la prossima settimana due sedute per martedì 10 novembre, alle ore 13,30 e mercoledì 11 novembre, alle ore 8,30.

I senatori MARCENARO (*PD*) e PEDICA (*IdV*) chiedono di poter disporre di un tempo sufficiente per approfondire il complesso articolato del provvedimento in esame. Il senatore Pedica, in particolare, chiede di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti non prima della giornata di giovedì.

I presidenti CANTONI e DINI propongono quindi che le Commissioni riunite si riuniscano martedì 10 novembre alle ore 13,30 (con la possibilità di convocare, ove necessario, un'ulteriore seduta notturna al termine dei lavori dell'Assemblea) e mercoledì 11 novembre alle ore 8,30,

nonché di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a giovedì 12 novembre, alle ore 16.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 16,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 5 novembre 2009

140^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Palma.**La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1850) Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore BODEGA (*LNP*) dà conto dei motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 152, già verificati nei precedenti decreti in materia: a tale riguardo, ricorda la scadenza delle precedenti autorizzazioni e gli obblighi derivanti dagli impegni contratti nei confronti di organismi internazionali. Sottolinea che vengono confermati, fra gli altri, gli interventi italiani in aiuto delle popolazioni di Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia e i relativi finanziamenti, con l'obiettivo di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita in quei paesi.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore PARDI (*IdV*) osserva che il testo del decreto-legge è stato portato a conoscenza dei senatori solo nelle ultime ore e dunque non vi è stato il tempo per approfondirlo. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

Si associa la senatrice ADAMO (*PD*).

Il PRESIDENTE ricorda l'obbligo, ai sensi del Regolamento, di iniziare tempestivamente l'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge. Consente, tuttavia, sull'opportunità di rinviare l'esame che potrà proseguire e concludersi nella seduta di martedì 10 novembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1840) Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Bertolini; Fallica ed altri e del disegno di legge n. 2799 d'iniziativa governativa

(1201) GASPARRI ed altri. – Istituzione della «Giornata della memoria dei caduti nelle missioni di pace»

(1782) TORRI e DIVINA. – Istituzione delle «Giornate della memoria dei caduti nelle missioni di pace»

(1789) D'ALIA. – Istituzione della Giornata della memoria dei caduti nelle missioni di pace

(Esame congiunto)

Il presidente VIZZINI (*PdL*), relatore, ricorda che il disegno di legge n. 1840 è stato approvato dalla Camera dei deputati il 27 ottobre scorso. Esso riconosce il 12 novembre quale giorno del ricordo delle vittime della strage di Nassiriya e di tutti i militari e civili caduti nelle missioni internazionali.

Rammenta che il 12 novembre 2003 una base del contingente italiano impegnato nella missione di pace «Antica Babilonia» fu oggetto di attacco terroristico: morirono dodici carabinieri, cinque militari dell'Esercito e due civili. La tragica scomparsa dei diciannove connazionali fu – come ha ricordato il Presidente della Repubblica – un esempio di mirabile dedizione al senso del dovere e una straordinaria testimonianza di amor patrio.

Sottolinea l'impegno a ricordare quel sacrificio e quello di tanti altri militari impegnati nelle missioni all'Estero, come i militari del 186° reggimento paracadutisti «Folgore», caduti il 17 settembre scorso a seguito di un altro attentato che ha colpito due mezzi blindati italiani lungo la strada che conduce all'aeroporto di Kabul. Nel corso degli anni è stato grande il prezzo pagato dall'Italia per l'impegno nelle missioni internazionali: ricorda – tra gli episodi più drammatici – i militari caduti nelle missioni in Somalia, in Congo, nei Balcani e in Libano.

Si sofferma, quindi, sul contenuto del disegno di legge, che, istituendo una giornata commemorativa di tutti i civili e militari italiani caduti all'estero nell'ambito di missioni internazionali, si propone di mantenere viva la memoria del sacrificio di tanti giovani che, pur consapevoli dei rischi ai quali andavano incontro, hanno adempiuto al proprio dovere, mostrando coraggio e abnegazione fino al supremo sacrificio della vita.

Il disegno di legge prevede che il 12 novembre di ogni anno siano ricordati tutti i caduti civili e militari nelle missioni all'estero a sostegno della pace. Si stabilisce che tale giorno sia considerato solennità civile, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 260 del 1949. In quella data le amministrazioni pubbliche possono organizzare cerimonie di commemorazione e di celebrazione, favorendo, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, iniziative e incontri, momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto e sul valore di quel sacrificio. Il disegno di legge prevede anche che il Ministero dell'istruzione premi i venti migliori lavori realizzati da studenti degli istituti superiori di secondo grado, ciascuno in rappresentanza di una Regione italiana, aventi a oggetto i temi del sacrificio dei caduti militari e civili, della fratellanza e della cooperazione fra i popoli.

Ricorda che il provvedimento è stato approvato all'unanimità, a dimostrazione del sentimento che unisce tutto il Parlamento e del comune e condiviso auspicio che la nazione ricordi un esempio così nobile di eroismo.

Dà conto delle altre iniziative di contenuto analogo. L'Atto Senato n. 1201, presentato il 12 novembre 2008 dal senatore Gasparri e da molti altri senatori del Gruppo del Popolo della Libertà, prevede l'istituzione di una giornata della memoria, da celebrare il 12 novembre, nella quale abbia luogo una commemorazione di tutti i caduti nelle missioni di pace, con una solenne cerimonia all'Altare della Patria, nei singoli Comuni e in tutte le scuole di ogni ordine e grado. L'Atto Senato n. 1782, presentato il 23 settembre scorso dai senatori Torri e Divina, prevede l'istituzione di due giornate della memoria per i caduti nelle missioni di pace, l'11 novembre per ricordare i tragici fatti verificatisi nel 1961, quando, nell'ex Congo belga, ebbe luogo la strage di Kindu, dove persero la vita tredici aviatori italiani, che partecipavano a una missione delle Nazioni Unite volta a ristabilire l'ordine in quel Paese; il 12 novembre per ricordare la strage di Nassiriya. Il disegno di legge prevede anch'esso che le amministrazioni pubbliche promuovano lo svolgimento di manifestazioni commemorative e che le scuole di ogni ordine e grado dedichino un'ora della propria didattica all'approfondimento del ruolo svolto dalle Forze armate per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. L'Atto Senato n. 1789, presentato il 29 settembre scorso dal senatore D'Alia, individua nel 12 novembre la giornata del ricordo dei caduti nelle missioni di pace. Il provvedimento prevede che in quell'occasione siano organizzati convegni, incontri, dibattiti e siano promosse iniziative per commemorare l'esempio di coraggio e di abnegazione dei militari e civili italiani caduti e per ricordare il valore del loro sacrificio ai giovani delle scuole di ogni ordine e grado.

Avverte, infine, che l'esame di tali disegni di legge sarà svolto congiuntamente a quello del disegno di legge n. 1840, che viene assunto come testo base e si dice sicuro della sua approvazione unanime e rapida con assorbimento dei disegni di legge nn. 1201, 1782 e 1789.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Osserva tuttavia che il generale sostegno alla proposta potrebbe far dimenticare gli elementi critici di quella missione. Si trattò, infatti, di un atto terroristico prevedibile ed evitabile e dunque ricade sul Ministro della difesa *pro tempore* e sui vertici militari la responsabilità di non aver tenuto conto dei rischi, resi palesi dal ripetersi di analoghi atti di terrorismo nei giorni immediatamente precedenti la strage, e della collocazione logistica inadeguata della caserma in cui alloggiavano i soldati.

Inoltre, rileva il colpevole silenzio sui danni derivanti dall'esposizione dei soldati all'uranio impoverito, che dà luogo a gravi patologie, e sottolinea l'opportunità di ricordare anche le vittime civili delle missioni internazionali.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) esprime soddisfazione per la decisione di istituire una giornata della memoria dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, un importante incoraggiamento per quanti sono impegnati all'estero nelle missioni di pace. Auspica che nella giornata del ricordo siano associati ai caduti militari e civili anche gli agenti delle forze dell'ordine e ricorda che il decreto-legge n. 152, anch'esso all'esame della Commissione, reca importanti riconoscimenti in materia di pensioni di reversibilità o indirette e a proposito dell'esposizione dei soldati all'uranio impoverito.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) manifesta piena adesione alla proposta in esame, un atto che rende onore a chi con la sua attività si è fatto interprete dei più alti valori nazionali e dei principi costituzionali. Peraltro, esprime perplessità per il moltiplicarsi di giornate della memoria, che rende meno incisivi il significato e la solennità del ricordo. In relazione alla proposta in esame, ad esempio, nota che nel mese di novembre si celebrano anche la ricorrenza dei defunti e la festa delle Forze armate: l'istituzione di una giornata della memoria dei caduti nelle missioni di pace il 12 novembre potrebbe rappresentare una sovrapposizione, anche sotto il profilo formale. Inoltre, non trattandosi di una festività, le manifestazioni e le iniziative per celebrare il ricordo avrebbero uno spazio assai limitato, che sarebbe ulteriormente ridotto se si attuasse l'intento, indicato nel testo, di orientare l'attenzione dei cittadini anche ai temi della cooperazione e della fratellanza.

Il senatore DE SENA (*PD*) condivide le osservazioni del senatore Pardi. La strage di Nassiriya fu dovuta certo all'azione dei terroristi ma anche a gravi errori del comando operativo, sui quali è in corso un'inchiesta della magistratura. Condivide anche le perplessità manifestate dal senatore Benedetti Valentini e si rammarica che ai parenti delle vittime di terrorismo spesso non è risparmiato il dolore derivante dalla pubblicità e dall'enfasi giornalistica di articoli e prese di posizione di persone che hanno commesso efferati delitti.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) ritiene che il Parlamento dovrebbe sottrarsi ad atti di mero conformismo: conferma le osservazioni critiche sul trasferimento alla sede referente, svolte nella seduta di ieri dal senatore Bianco, e pur annunciando il voto favorevole del Gruppo, conviene con le argomentazioni del senatore Benedetti Valentini a proposito della ridondanza del provvedimento. A tale riguardo, ricorda che il 9 maggio è, per una legge recente, la giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo nazionale e internazionale.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) giudica inopportuno individuare un criterio di razionalizzazione delle giornate della memoria: il loro scopo è di sollecitare l'attenzione dei cittadini su temi e fatti che meritano un ricordo duraturo. Ribadisce quindi la posizione non dubbiosa del suo Gruppo, favorevole all'istituzione della giornata della memoria dei caduti nelle missioni di pace.

La senatrice ADAMO (*PD*) osserva che nulla impedisce a ciascun senatore di manifestare i propri argomenti critici su un provvedimento che, a suo avviso, appare ridondante e retorico.

Non essendo stati presentati emendamenti, il PRESIDENTE avverte che si passerà senz'altro alla votazione del mandato al relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al presidente Vizzini, relatore, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1840, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, nel quale si intendono assorbire le altre iniziative in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile» (n. 149)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 30 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il relatore BODEGA (*LNP*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che recepisce la direttiva comunitaria che ha istituito un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Si sofferma sull'oggetto e sul campo di applicazione della norma, sulle modalità di identificazione e sugli adempimenti dei soggetti interessati, sul sistema informatico per la raccolta dei dati (articoli 1, 2 e 3). Ricorda anche la disciplina sanzionatoria e il rinvio a un regolamento attuativo (articoli 4 e 5).

Sottolinea che il provvedimento si attiene ai criteri direttivi della delega di cui alla legge comunitaria del 2008 e alle direttive europee da recepire. Pertanto, propone di esprimere un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 5 novembre 2009

66^a Seduta*Presidenza del Presidente*

DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1840) Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Bertolini; Fallica ed altri e del disegno di legge n. 2799 d'iniziativa governativa
(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore DINI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricorda che esso prevede l'istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace», individuando la data della ricorrenza nel 12 novembre, anniversario della strage di Nassiriya, avvenuta cinque anni fa.

Con il provvedimento si rende testimonianza del sacrificio che gli italiani hanno compiuto in molte aree di crisi per la pace e la democrazia, estendendo la commemorazione a tutte le vittime, non solo militari ma anche e civili. Esso prevede il coinvolgimento, oltre che delle Amministrazioni pubbliche, anche delle scuole di ogni ordine e grado, con particolare riguardo per quelle secondarie superiori. In particolare, sono favorite nelle scuole l'organizzazione di studi e convegni e momenti di riflessione sui caduti per la pace. Il Ministero dell'istruzione, inoltre, premierà i 20 migliori studenti delle scuole superiori di secondo grado, in rappresentanza di ciascuna regione, per un lavoro sul tema del sacrificio per la fratellanza e la pace tra i popoli.

Sottolinea che non sono previsti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché la solennità civile non è da intendersi come festività

rispetto all'orario di lavoro. Richiama peraltro che negli ultimi anni sono state istituite varie giornate commemorative.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DINI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole testé formulata, che viene approvata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario SCOTTI risponde all'interrogazione n. 3-00955 presentata dal senatore Barbolini.

Ricorda anzitutto che il Governo italiano, sin dagli anni '80, quando le autorità libiche impartirono la disposizione di non onorare i contratti sottoscritti con le imprese italiane, si è costantemente adoperato per individuare la soluzione della problematica dei crediti vantati dalle aziende nazionali nei confronti di amministrazioni ed enti libici.

Sottolinea poi che, mentre i crediti assicurati tramite SACE sono stati oggetto di un accordo raggiunto nel 2000, la problematica dei crediti non assicurati (che riguarda oltre cento aziende) è stata affrontata in seno al Comitato misto sui crediti, che si è riunito varie volte nel corso degli anni, con la partecipazione delle associazioni rappresentative dei creditori. Nell'ultima riunione del Comitato, che si è svolta a Tripoli il 25 agosto 2008, l'offerta libica (articolata in base alle diverse categorie di credito) è stata ritenuta inaccettabile dalle associazioni dei creditori.

Richiama che nell'ambito del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione firmato a Bengasi il 30 agosto 2008, all'articolo 13, le due parti si sono impegnate a giungere, mediante un successivo scambio di lettere, ad una soluzione del contenzioso riguardante i crediti vantati nei confronti di amministrazioni ed enti libici dalle aziende italiane. Nella stessa giornata della firma del Trattato, la parte libica ha avanzato una nuova proposta di pagamento forfetario, a copertura di tutti i crediti, di 450 milioni di euro. Da tale somma andrebbero detratti i pagamenti eventualmente già corrisposti dal Ministero libico delle finanze sulla base di intese dirette con alcune società italiane creditrici.

Fa presente che, al fine di conoscere l'esatto ammontare dell'offerta libica e poter così avanzare nel negoziato che dovrebbe condurre allo scambio di lettere, il Governo ha richiesto in più occasioni alla controparte libica di comunicare l'entità delle somme pagate alle società creditrici e di fornire copia dei documenti comprovanti la natura transattiva delle intese intercorse, ma finora non sono pervenute da parte libica indicazioni tali da consentire di compiere passi avanti nel negoziato.

In merito ai disegni di legge che prevedono una garanzia dello Stato italiano per le aziende creditrici della Libia e alla loro copertura finanzia-

ria, ricorda che il sottosegretario per l'economia e le finanze, intervenendo presso la Commissione finanze del Senato, aveva sottolineato la complessità e delicatezza della questione, all'esame dei competenti uffici del Ministero.

Sul fronte del negoziato medesimo, assicura che il Ministero degli esteri continuerà a approfondire il massimo impegno per ottenere i necessari chiarimenti dalle autorità libiche.

Il senatore BARBOLINI (PD) si dichiara insoddisfatto nel merito rispetto a quanto riferito dal rappresentante del Governo.

Fa presente che gli elementi di risposta si limitano a ripercorrere una serie di eventi senza individuare una soluzione rispetto ad una problematica che si è ingenerata da oltre 20 anni. Pur nella consapevolezza della difficoltà per l'Italia e la Libia di individuare un accordo sul punto dei risarcimenti alle aziende italiane, osserva come il Trattato di amicizia dell'agosto dello scorso anno costituisca una tappa fondamentale, a seguito della quale non avrebbero più dovuto verificarsi ritardi.

Sottolinea inoltre la delicatezza della situazione delle imprese nazionali interessate, stante la difficile congiuntura economica attuale. Occorre pertanto agire con determinazione nei confronti della controparte libica per una soluzione del contenzioso che possa basarsi, e comunque tenga conto, anche dei flussi finanziari previsti dal citato Trattato di amicizia. Sarebbe del resto paradossale se proprio la stipula del Trattato si traducesse nella sostanza in un peggioramento della situazione per le aziende italiane.

Conclude sollecitando l'Esecutivo affinché prosegua nel dialogo e giunga ad una soluzione della questione nei tempi più rapidi possibili.

Il presidente DINI dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente DINI avverte che il Ministro degli affari esteri ha manifestato la sua disponibilità a riferire alle Commissioni riunite Esteri e Politiche dell'Unione europea di Senato e Camera sul prossimo Consiglio europeo. Propone quindi che questa audizione si svolga alle ore 14 di mercoledì 11 novembre.

La Commissione conviene.

Il presidente DINI ricorda quindi che l'ex *premier* neozelandese e attualmente Amministratore dell'UNDP ha chiesto di essere audita informalmente dalle Commissioni Esteri di Camera e Senato. Propone quindi che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi proceda a questa audizione, congiuntamente all'omologo organismo della Commissione Affari esteri della Camera dei deputati, giovedì 12 novembre, alle ore 8,45.

La Commissione concorda.

Il presidente DINI avverte infine che la prossima settimana le Commissioni riunite Affari esteri e Difesa proseguiranno nell'esame del disegno di legge n. 1850 di conversione del decreto-legge in materia di missioni internazionali di pace; disegno di legge di cui nella seduta odierna delle Commissioni riunite è previsto l'incardinamento. A quest'ultimo riguardo il senatore MARCENARO (*PD*) sottolinea l'esigenza che le Commissioni riunite dispongano di tempi adeguati per un accurato esame del disegno di legge n. 1850, soprattutto per i delicati profili di copertura finanziaria.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) fa osservare incidentalmente come l'Esecutivo abbia già stabilito le modalità di reperimento dei fondi necessari per la prosecuzione della partecipazione italiana alle missioni internazionali.

Il presidente DINI ricorda che il tema da ultimo sollevato dal senatore Marcenaro potrà essere affrontato nel corso della seduta delle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa già convocata per oggi alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 15,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 5 novembre 2009

142^a Seduta*Presidenza del Presidente*

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1835) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – erano state svolte le repliche del relatore Bevilacqua e del sottosegretario Pizza. Avverte quindi che si passerà all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto. Dichiara inammissibili per estraneità di materia l'ordine del giorno n. 1 e l'emendamento 1-*quinquies*.0.1.

Il senatore RUSCONI (*PD*) illustra l'ordine del giorno n. 2, lamentando che il provvedimento in esame non risolva alcun problema in ordine alla stabilizzazione dei precari che avevano scelto di restare in graduatoria sulla base di una norma tuttora vigente. Rileva criticamente inoltre che la riforma del secondo ciclo, i cui regolamenti attuativi saranno esaminati la settimana prossima dalla Commissione, rischia di peggiorare ulteriormente la situazione dei precari, considerata la riduzione del numero di ore.

Dà conto altresì dell'ordine del giorno n. 3, auspicando che tutti i commissari siano disponibili a sottoscriverlo, tenuto conto della finalità di sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie. In proposito, rimarca il ruolo pubblico ricoperto da tali istituzioni, che beneficiano di fondi sempre più esigui nonostante l'aumento dei costi correlato ad un maggiore in-

gresso di personale civile, il rinnovo dei contratti e l'accreditamento di nuove scuole.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) dà per illustrati gli ordini del giorno nn. 4, 5, 6 e 7.

Il relatore BEVILACQUA (*PdL*) descrive brevemente l'ordine del giorno n. 8, volto a favorire le esperienze formative dei dirigenti scolastici soprattutto se maturate in settori differenti, ivi compresi i diplomi rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

In sede di illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1 prende la parola il senatore VALDITARA (*PdL*) il quale evidenzia gli emendamenti 1.84 e 1.85, che riproducono una proposta già presentata al disegno di legge finanziaria. Ritiene infatti necessario procedere con determinazione all'assunzione dei precari iscritti nelle graduatorie ad esaurimento aventi diritto all'immissione in ruolo, prima di poter avviare una seria riforma del reclutamento. A tal fine, le proposte emendative possono essere d'ausilio, atteso che i predetti precari potrebbero essere più facilmente assunti a seguito del prepensionamento di una parte del personale docente e non docente, come previsto all'emendamento 1.84. Tiene a sottolineare che si tratta di una soluzione non eccessivamente onerosa tenuto conto, fra l'altro, che i neo assunti hanno uno stipendio inferiore rispetto ai docenti prossimi alla pensione. Favorendo il prepensionamento attraverso lo stanziamento di circa 60 milioni di euro in tre anni, prosegue, potrebbero essere assunti tra i 18.000 e i 20.000 precari, con un evidente ringiovanimento della classe docente, tanto più che si registra attualmente una forte demotivazione. Segnala infine che l'emendamento 1.85 reca oneri addirittura inferiori rispetto all'1.84, atteso che si applica solo al personale docente.

Prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*), il quale illustra i contenuti dell'emendamento 1.1. Esso istituisce il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico che potrà sostenere in maniera più adeguata gli oneri relativi alla stabilizzazione dei precari, nei confronti dei quali non è stata purtroppo applicata la normativa prevista dalla finanziaria del 2007, mentre sono stati disposti pesanti tagli dal decreto-legge n. 112. Dà altresì conto dell'emendamento 1.6, finalizzato a riconoscere gli scatti stipendiali a tutto il personale non di ruolo docente e non docente del comparto scuola, del resto a suo tempo riconosciuti agli insegnanti di religione cattolica.

Quanto all'1.13, fa presente che esso consente l'immissione in ruolo al personale docente e ATA già destinatario di un contratto a tempo determinato da almeno tre anni. L'emendamento 1.27, prosegue, si colloca nella direzione a suo tempo descritta dal ministro Gelmini dinanzi alla Commissione, secondo cui nel prossimo triennio sarebbero state adottate misure di sostegno. Deplora invece che la manovra finanziaria attualmente

in discussione confermi i tagli soprattutto con riferimento al 2010. Dopo aver evidenziato che la preannunciata riforma del secondo ciclo dovrebbe avere un carattere di ampio respiro e non basarsi esclusivamente su una logica di tagli, reputa improbabile poter effettuare interventi strutturali attraverso le risorse provenienti dal cosiddetto «scudo fiscale», che costituisce una misura *una tantum*.

In ordine all'emendamento 1.34 auspica che si affronti anche la condizione del personale ATA. Dà infine per illustrati i restanti emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) si sofferma in particolare sull'emendamento 1.14, mediante il quale si precisa che anche il personale educativo può usufruire dei benefici previsti dal provvedimento. Pone poi in luce le finalità degli emendamenti 1.76 e 1.77 attraverso i quali si propone, rispettivamente, la soppressione del comma 4-*quinqüesdecies* o, in subordine, la sua sostituzione con una nuova disciplina che preveda la rinnovazione entro 30 giorni dei concorsi per i dirigenti scolastici già banditi con decreto del 22 novembre 2004. Richiamandosi a quanto già affermato in discussione generale, giudica infatti inaccettabile la sanatoria disposta dal sopraccitato comma 4-*quinqüesdecies*. Dà infine per illustrati gli ulteriori emendamenti a sua firma.

Il senatore VITA (*PD*) si sofferma in particolare sull'emendamento 1.17, che amplia i beneficiari delle misure di cui al comma 2, richiamando brevemente anche le finalità dell'emendamento 1.64.

Il relatore BEVILACQUA (*PdL*), nel dare per illustrate le altre proposte emendative a sua firma, dà conto dell'emendamento 1.12 che ha l'obiettivo di estendere i benefici del comma 2 anche al prossimo anno scolastico.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) descrive i contenuti dell'emendamento 1.18, giudicando opportuno estendere la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze anche al personale che ha maturato i requisiti in anni scolastici precedenti al 2008-2009.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) illustra l'emendamento 1.35 finalizzato a favorire, anche in senso federale, il percorso avviato dal Ministro. Esso infatti prevede l'accordo con la Conferenza unificata nella stipula di intese con le Regioni per l'attuazione di progetti mirati al successo formativo e alla lotta contro la dispersione scolastica.

Quanto all'emendamento 1.53, ritiene essenziale dare sistematicità alla stabilizzazione del personale, in misura graduale.

Il senatore PITTONI (*LNP*), illustrando l'emendamento 1.59 ricorda di aver già segnalato nel dibattito il rischio che, dal 2011, nel Nord e al Centro diventi impossibile assumere personale locale, in quanto nei tra-

sferimenti di provincia numerosi posti saranno occupati da insegnanti meridionali con punteggi straordinariamente elevati. Chiede pertanto al Governo un preciso impegno per risolvere tale delicata questione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis* e di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo tale articolo.

Prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*) il quale dà conto dell'emendamento 1-*bis*.0.1 attraverso il quale si assicura la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie. Ribadisce al riguardo che l'80 per cento del contributo destinato a dette istituzioni è rivolto alle scuole dell'infanzia, le quali sono spesso l'unico presidio scolastico nei piccoli comuni. Dichiarò infine che avrebbe auspicato una proposta emendativa analoga anche da parte della maggioranza.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*ter* e di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo tale articolo.

Sull'emendamento 1-*ter*.1, interviene la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), sottolineando la necessità di non mortificare il talento dei giovani con buoni profitti nello studio a causa dell'eccessivo costo dei libri di testo. Rileva infatti che la scuola non dell'obbligo comporta oneri notevoli per acquisire materiale librario, penalizzando le famiglie più bisognose e, conseguentemente, il merito degli studenti.

In sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*quinq*ues, prende la parola il senatore VITA (*PD*) il quale, nel descrivere i contenuti dell'emendamento 1-*quinq*ues.1, manifesta perplessità sulla formulazione della norma nella parte in cui consente di sostenere l'esame preliminare anche ai candidati che non hanno titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.

Al riguardo il senatore ASCIUTTI (*PdL*) fornisce alcune brevi precisazioni sui requisiti per svolgere l'esame preliminare all'esame di Stato.

La senatrice COLLI (*PdL*) dichiara di voler aggiungere la propria firma all'emendamento 1.59 del senatore Pittoni.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1835

(al testo del decreto-legge)

G/1835/2/7

SOLIANI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premesso che:

il provvedimento in esame interviene ad anno scolastico in corso e in un contesto di grande emergenza occupazionale del Paese,

a fronte delle difficoltà specifiche della scuola esso non solo non garantisce agli insegnanti quella stabilità che risulta indispensabile per la loro produttività professionale, ma al contrario si caratterizza per l'assenza di una visione strategica, fornendo solo risposte minimaliste a problemi di grande complessità e sottovalutando drammaticamente la natura del precariato scolastico,

appare quasi «provocatorio» il titolo del decreto-legge che parla di «continuità del servizio didattico ed educativo», nonostante i drammatici tagli operati a danno della scuola dal decreto-legge n. 112 del 2008 e confermati dalle successive manovre finanziarie,

a conferma di questa politica dei tagli l'articolo 1, comma 4-*sexiesdecies* prevede che dall'attuazione del provvedimento «non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», rendendo evidente in questo modo la contraddittorietà rispetto all'intento dichiarato di garantire la continuità del servizio didattico ed educativo,

premesso inoltre che:

tra i risultati conseguiti è sicuramente molto significativa la nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 1, che modifica il testo originario, il quale sanciva una doppia illegittima discriminazione per tutti i precari della scuola perché, da una parte, impediva la trasformazione dei contratti da tempo determinato a indeterminato e, dall'altra, non consentiva la maturazione degli scatti stipendiali prima dell'immissione in ruolo. Si trattava

di una disposizione in contrasto con la normativa europea in materia di divieto di discriminazione dei precari, nonché lesiva dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza,

restano comunque aperti i problemi della maturazione ai fini dell'anzianità nel pre-ruolo, delle graduatorie ad esaurimento, delle modalità di reclutamento, della formazione, dei percorsi per essere inseriti nel ruolo (ovvero quello relativo alla modalità, dopo l'inserimento in ruolo, di portarsi dietro l'anzianità), nonché delle supplenze,

non va dimenticato che le graduatorie sono ormai ad esaurimento ed occorrerebbe pertanto prefigurare efficaci misure di uscita dall'emergenza,

riguardo poi alla norma che prevede la riassegnazione al Ministero delle risorse non spese dalle scuole, esse non sono destinate alle Regioni in vista di una successiva ricollocazione presso le scuole più virtuose, in un'ottica correttamente federalista,

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 1 prevede poi un meccanismo di tutela nei confronti di una sola parte dei precari, poiché esclude di fatto tutti coloro che da anni insegnano con supplenze temporanee e che non sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Il provvedimento, ancorché modificato con una norma che estende la platea dei beneficiari, crea comunque una netta disparità di trattamento tra i docenti iscritti nelle graduatorie di istituto e che da tempo sono in attesa di una soluzione,

si tratta di un provvedimento del tutto inadeguato e insufficiente e che non destina risorse a carico dello Stato per finanziare le misure previste; basti pensare che le spese per finanziare i progetti previsti dall'articolo 1, comma 3 (peraltro non chiaramente definiti), sui quali utilizzare con contratti di disponibilità i lavoratori precari, sono a totale carico dei bilanci delle regioni e degli enti locali,

impegna il Governo:

ad adottare una strategia adeguata ed idonea che preveda l'investimento di risorse concrete per la scuola pubblica al fine di stabilizzare decine di migliaia di lavoratrici e di lavoratori precari, anche mediante l'esaurimento delle graduatorie, al di là degli interventi contingenti ed urgenti previsti dal decreto-legge.

G/1835/3/7

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, PERTOLDI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009,

n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premessi che:

il disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, attualmente all'esame del Senato, prevede anche per il prossimo anno un taglio di ben 135 milioni di euro su 535 milioni del contributo alle scuole paritarie che, con le scuole statali, costituiscono il sistema nazionale d'istruzione, rispetto alla legge di bilancio 2008, già la scorsa legge di bilancio 2009 recava la riduzione di spesa di 133,4 milioni di euro per le istituzioni scolastiche non statali,

i tagli previsti dal disegno di legge finanziaria per l'anno 2010 rappresentano un'ulteriore penalizzazione per le famiglie dei 500.000 bambini accolti presso le 8.000 scuole dell'infanzia paritarie aderenti alla Federazione italiana scuole materne (FISM) che rappresentano il 60 per cento delle scuole paritarie e rischiano di compromettere l'applicazione del C.C.N.L. per gli oltre 40.000 dipendenti,

in questi anni, inoltre, causa l'aumento di istituti accreditati, la somma versata dallo Stato a ogni sezione di scuola dell'infanzia o paritaria è diminuita progressivamente; tali contributi non sottraggono comunque risorse alle scuole statali,

dal 2001 il contributo alle scuole paritarie era fermo a 535 milioni di euro, per l'80 per cento destinato alla scuola dell'infanzia che in molti piccoli comuni è l'unica risposta alle famiglie ivi residenti,

premessi inoltre che:

il contributo ministeriale, peraltro immutato dal 2001, consente allo Stato un risparmio annuo di oltre 5,5 miliardi di euro;

in questo modo continua ad essere violato il diritto costituzionale di libera scelta educativa delle famiglie sulle quali si caricano così ulteriori aggravii economici in una situazione economico-sociale che esigerebbe l'esatto contrario;

si allontana, così, quel processo di effettiva parità scolastica, destinato a completare la piena attuazione della legge n. 62 del 2000;

rilevato inoltre:

l'incredibile e continuo rinvio della regolamentazione e del finanziamento delle "sezioni primavera", per l'anno 2009-2010, che mette a rischio un servizio rivolto a migliaia di famiglie,

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie per assicurare il funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie, consentendo così il servizio educativo al 35 per cento dei bambini italiani al fine di non penalizzare il settore delle scuole paritarie, già fortemente gravante dal taglio di oltre 135 milioni di euro in ragione d'anno, che rischia di compromettere in modo de-

finitivo la possibilità che la scuola dell'infanzia sia assicurata a tutti gli alunni del nostro Paese.

G/1835/4/7

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premessi che:

le scelte effettuate dal Governo sugli organici, in tutti gli ordini di scuola, hanno prodotto una rilevante riduzione delle risorse professionali disponibili nelle istituzioni scolastiche, che incide negativamente sulla funzionalità e sull'efficacia dei servizi e compromette l'attuazione dell'offerta formativa della scuola pubblica,

l'incremento generalizzato del numero di alunni per classe, in molti casi oltre i limiti di accoglienza delle aule e degli edifici scolastici, la diminuzione, in diversi territori, delle strutture disponibili per l'attività didattica, nonché la riduzione del personale docente e ATA, incidono negativamente sulla quantità e sulla qualità delle attività delle scuole,

la completa scomparsa nelle scuole di personale con ore a disposizione, utilizzabile anche per la sostituzione del personale assente per brevi periodi, e l'inadeguatezza delle risorse assegnate in fase di programmazione per le supplenze e delle modalità e procedure per la nomina dei supplenti, aggiungono difficoltà e determinano problemi nella programmazione e nell'erogazione dei servizi,

il provvedimento all'esame, cosiddetto "salva-precari", insufficiente quanto a risorse impegnate e soggetti coinvolti, appare inidoneo a contribuire alla soluzione dei problemi di erogazione del servizio scolastico,

le scuole non hanno ricevuto dallo Stato alcun finanziamento per il funzionamento per il 2009, anzi l'accumularsi di crediti delle scuole nei confronti del Ministero non fa che aggravare la situazione di scarsa disponibilità di cassa di molte istituzioni scolastiche,

esiste la possibilità che anche per il 2010 non sia previsto alcun finanziamento per le spese di funzionamento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il ritiro dei tagli agli organici scolastici previsti dalla legge n. 133 del 2008 e ad attuare un piano straor-

dinario di stabilizzazione del personale precario con la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, per garantire l'occupazione, la qualità e l'unitarietà del sistema scolastico pubblico nazionale.

G/1835/5/7

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premesso che:

a causa dei numerosi tagli operati dai decreti-legge 25 giugno 2008, n. 112, e 1° settembre 2008, n. 137 – convertiti in legge rispettivamente dalle leggi 6 agosto 2008, n. 133, e 30 ottobre 2008, n. 169 – oltre che dalla finanziaria per l'anno 2009, il settore dell'istruzione vive uno dei momenti più difficili della sua storia, che sta avendo gravissime ripercussioni sull'intero Paese,

mentre la finanziaria per l'anno 2007 prevedeva l'assunzione in tre anni di 150.000 docenti e 30.000 assistenti amministrativi, tecnici ed ausiliari – nonostante lo slittamento all'anno scolastico 2010-2011 dell'applicazione del regolamento sulle «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola», approvato il 27 febbraio 2009 dal Consiglio dei Ministri, nonostante la sentenza n. 200 del 2009 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante le chiusure e gli accorpamenti delle strutture scolastiche – già da questo anno scolastico, a seguito della circolare ministeriale n. 38 del 2 aprile 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si è disatteso l'impegno contenuto nella precedente finanziaria e si sono operate meno del 20 per cento delle assunzioni utili (almeno 100.000) al corretto inizio dei lavori,

il provvedimento al nostro esame non risolve le rilevanti questioni riguardanti il personale precario travolto dai tagli all'occupazione e dalla riduzione dell'offerta formativa; infatti a causa dei summenzionati ed indiscriminati tagli, operati dall'attuale Governo, non soltanto il personale docente, ma anche diverse migliaia di assistenti amministrativi, tecnici ed ausiliari (ATA) non potranno svolgere il lavoro che, in molti casi, veniva svolto da anni,

la conseguenza immediata della politica di Governo è stata la cancellazione delle esperienze pedagogiche e didattiche più positive, apprezzate in tutta Europa; anzi ci troviamo con classi più affollate, con meno ore frontali e meno ore laboratoriali,

i cosiddetti «contratti di disponibilità», previsti dal provvedimento all'esame, altro non sono che una misura di sostegno al reddito, già in parte disponibile, a carico dell'INPS e nota come «disoccupazione ordinaria» che, di norma, viene erogata ai docenti disoccupati per la durata di 8 mesi (o per 12 mesi a chi abbia già superato i 50 anni), cui dovrebbe aggiungersi il sostegno regionale,

il meccanismo previsto dalla norma, che toglie una parte delle supplenze alle graduatorie di istituto per darle a coloro che hanno avuto un incarico annuale l'anno scorso e quest'anno sono rimasti senza cattedra, inevitabilmente creerà delle anomalie nelle graduatorie e potrebbe rappresentare un detonatore per altre conflittualità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di recuperare le dovute risorse finanziarie per portare il rapporto tra pensionamenti e nuove immissioni in ruolo dall'attuale 3/10 a 7/10 dando così prospettiva a tutto il personale della scuola che ha acquisito il diritto di essere stabilizzato con le graduatorie ad esaurimento.

G/1835/6/7

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premessi che:

l'incremento generalizzato del numero di alunni per classe, in molti casi oltre i limiti di accoglienza delle aule e degli edifici scolastici, la diminuzione, in diversi territori, delle strutture disponibili per l'attività didattica e la riduzione del personale docente e ATA incidono negativamente sulla quantità e sulla qualità delle attività delle scuole,

le scuole non hanno ricevuto dallo Stato alcun finanziamento per il funzionamento per il 2009, quindi si accumulano i crediti delle scuole nei confronti del Ministero e si aggrava la situazione di scarsa disponibilità di cassa di molte istituzioni scolastiche,

è possibile che anche per il 2010 non sia previsto alcun finanziamento per le spese di funzionamento,

la situazione grave in cui versa la scuola non può essere affrontata con i tagli agli organici, ma richiede la costruzione di nuove politiche sul reclutamento e sulla formazione del personale scolastico,

la conseguenza immediata della politica di Governo è stata la cancellazione delle esperienze pedagogiche e didattiche più positive, apprezzate in tutta Europa; anzi ci troviamo con classi più affollate, con meno ore frontali e meno ore laboratoriali,

la sofferenza della scuola si legge, anche, guardando la realtà dei vari segmenti: dalla scuola dell'infanzia senza più identità, dove i bambini sono numeri da parcheggiare nelle sezioni, alla scuola primaria dove l'ottimo modello organizzativo è stato spazzato via per far posto ad un tempo scuola ridotto che reintroduce il doposcuola e dove ogni docente è sempre più solo,

di fatto i precari, da anni, garantiscono il funzionamento delle scuole, trattandosi di lavoratori altamente qualificati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il ripristino delle ore di compresenza nella scuola primaria e dell'assetto modulare delle classi al fine di ristabilire l'organico 3 su 2 o 4 su 3 (3 insegnanti su due classi o 4 insegnanti su tre classi).

G/1835/7/7

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premessi che:

a causa dei numerosi tagli operati dai decreti-legge 25 giugno 2008, n. 112, e 1° settembre 2008, n. 137 – convertiti in legge rispettivamente dalle leggi 6 agosto 2008, n. 133, e 30 ottobre 2008, n. 169 – oltre che dalla finanziaria per l'anno 2009, il settore dell'istruzione vive uno dei momenti più bui della sua storia, che sta avendo gravissime ripercussioni sull'intero Paese,

in un momento di grave crisi economica, come quello attuale, che attanaglia il nostro sistema Paese in modo più pesante rispetto ai più importanti Paesi europei, il Governo – invece di far corrispondere investi-

menti pubblici al fine di risollevarne l'andamento dell'economia e di garantire la continuità del diritto allo studio oltre che la qualità del sapere – ha operato scelte politiche, peraltro tramite l'uso indiscriminato dei decreti-legge e dei regolamenti, volte a ridurre il costo complessivo del sistema scolastico, senza curarsi degli effetti pratici sul settore e riducendo di fatto l'offerta scolastica a tutti i livelli,

mentre la finanziaria per l'anno 2007 prevedeva l'assunzione in tre anni di 150.000 docenti e 30.000 assistenti amministrativi, tecnici ed ausiliari – nonostante lo slittamento all'anno scolastico 2010-2011 dell'applicazione del regolamento sulle «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola», approvato il 27 febbraio 2009 dal Consiglio dei Ministri, nonostante la sentenza n. 200 del 2009 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'articolo 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante le chiusure e gli accorpamenti delle strutture scolastiche – già da questo anno scolastico, a seguito della circolare ministeriale n. 38 del 2 aprile 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si è disatteso l'impegno contenuto nella precedente finanziaria e si sono operate meno del 20 per cento delle assunzioni utili (almeno 100.000) al corretto inizio dei lavori,

risultano inoltre ancora irrisolte le rilevanti questioni riguardanti il personale precario che dovrà anche quest'anno fare i conti con l'assenza del regolamento sulle supplenze del personale ATA, con l'assenza di un concorso per Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e con delle graduatorie ad esaurimento dei docenti sistematicamente oggetto di ricorsi di ogni ordine e grado,

considerato che:

solo due mesi son trascorsi da quando diverse decine di migliaia di insegnanti, molto spesso laureati, specializzati, abilitati e pluritulati, che da anni svolgevano, pur nella precarietà, con dedizione il lavoro della docenza sono rimasti senza un contratto di lavoro e quindi senza la possibilità di poter insegnare e guadagnarsi da vivere,

a causa dei summenzionati ed indiscriminati tagli, operati dall'attuale Governo, analogamente a quanto descritto per gli insegnanti, diverse migliaia di assistenti amministrativi, tecnici ed ausiliari (ATA) non potranno svolgere il lavoro che, in molti casi, veniva svolto da anni,

le intenzioni del Governo e del Ministro dell'istruzione, avvalorate dai provvedimenti adottati sino ad oggi, oltre a ridurre sensibilmente l'offerta formativa e la qualità della stessa, volgono indubbiamente verso un progressivo smantellamento del sapere libero ed aperto a tutti, come sancito dalla Carta costituzionale, al fine di creare un servizio differente, a domanda individuale, che prevede medesimi investimenti per le scuole pubbliche e quelle paritarie;

gli atti normativi e di natura regolamentare sin ora adottati stanno producendo dei cambiamenti nel settore dell'istruzione che non seguono

un progetto di innovazione, ma rappresentano di fatto un mero strumento per far cassa, diminuendo una delle voci della spesa pubblica tra le più importanti per il futuro della stessa popolazione italiana;

il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, prevede al comma 2 dell'articolo 1 che le supplenze per assenza dei titolari per l'anno scolastico 2009-2010 sono assegnate dall'amministrazione scolastica con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale docente ed ATA già destinatario di supplenze annuali nel precedente anno scolastico,

impegna il Governo:

a ritirare i provvedimenti approvati volti a diminuire ulteriormente gli organici e le dotazioni da assegnare alla scuola pubblica;

ad adottare tutte le iniziative necessarie per garantire a tutti i precari del settore, rimasti già dall'anno scolastico in corso senza un posto di lavoro, di poter usufruire degli ammortizzatori sociali che permettano il sostentamento economico;

a garantire l'inizio dell'anno scolastico su tutto il territorio nazionale, mettendo gli uffici scolastici regionali nelle condizioni di poter assicurare a tutti gli studenti ed alle loro famiglie un diritto allo studio che si concretizzi in docenti preparati a svolgere il proprio lavoro senza l'assillo della precarietà assoluta, in classi in cui svolgere le lezioni con non più di trenta alunni, un cosiddetto "tempo pieno" che garantisca alle famiglie di poter svolgere tranquillamente il proprio lavoro, nonché quella qualità dei programmi e della didattica di cui molto poco il Governo si è interessato in quest'ultimo anno;

ad assegnare risorse adeguate alle scuole pubbliche al fine di realizzare un piano nazionale per la messa a norma degli edifici scolastici, per la realizzazione di impianti energetici che nel tempo possano produrre grandi risparmi e rispettare l'ambiente, per la realizzazione di strutture utili al raggiungimento di una formazione completa degli alunni, quali palestre, laboratori tecnici, aule magne;

a prevedere, dalla prossima manovra finanziaria, la stabilizzazione dei precari della scuola, già prevista dalla legge finanziaria per il 2007 del Governo Prodi;

a ripristinare la legalità con riferimento al rapporto del numero di alunni per classe e alla dimensione dell'aula, nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

a garantire il rispetto del diritto allo studio per gli alunni in situazione di *handicap*, assicurando loro la possibilità di usufruire del sostegno di insegnanti specializzati per il maggior numero di ore possibile a settimana, al fine di garantire loro una reale ed efficace azione di integrazione.

G/1835/8/7

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premessi che:

è pregiudiziale allo sviluppo dell'autonomia scolastica la presenza di dirigenti scolastici con una solida formazione, in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi organizzativi e didattici e la programmazione di un'offerta formativa adeguata al territorio,

la formazione continua e le iniziative volte ad incrementare il bagaglio culturale dei dirigenti devono ritenersi un investimento in direzione della qualità del sistema scolastico,

è opportuno incoraggiare a favorire le esperienze formative dei dirigenti scolastici in particolare se maturate in settori differenti, ivi compresi i diplomi rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale,

impegna il Governo:

ad introdurre, nei metodi di valutazione dei dirigenti scolastici, disposizioni che favoriscano la molteplicità delle esperienze e dei titoli di alta formazione universitaria;

a favorire le attività di formazione continua dei dirigenti scolastici escludendoli dai vincoli all'accesso, ai fini dell'immatricolazione, dei corsi di laurea e valutando la possibilità di esonerarli dal pagamento delle tasse universitarie.

G/1835/1/7

BIANCONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1835, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»,

premessi che:

nella riforma della disciplina relativa alla docenza universitaria, di cui da tempo si parla e auspicata da più parti, un ruolo di cruciale impor-

tanza sembrerebbe essere quello svolto dalle norme in materia di età pensionabile dei professori ordinari,

sarebbe opportuno prevedere che i professori universitari conservino le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore di ruolo, con il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza la corresponsione delle trattenute contributive e previdenziali,

una siffatta previsione farebbe conseguire all'erario un rilevante risparmio di spesa, incidendo favorevolmente sul bilancio dello Stato e le singole università continuerebbero, quindi, a beneficiare della prestazione lavorativa dei professori verso il corrispettivo non dell'ordinario stipendio, bensì del più ridotto trattamento economico pensionistico. I professori fuori ruolo beneficerebbero a livello economico unicamente di un trattamento analogo a quello pensionistico, mentre continuerebbero a prestare la loro opera presso le rispettive università per ulteriori tre anni,

si consentirebbe ai professori ordinari che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato di continuare a porre la loro lunga e proficua esperienza, maturata in decenni di attività, al servizio dell'università,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere che i professori universitari di prima fascia che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato, dopo il raggiungimento del settantaduesimo anno di età, possano chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo tale data, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni mantenendo le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore universitario di ruolo e con il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, corrisposto per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di fuori ruolo dalle rispettive università.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1835

Art. 1

1.1

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

"14-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, richiamato in vigore dall'articolo 146 del CCNL scuola 2006-2009, i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentono la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano a tutto il personale non di ruolo del comparto scuola".

1.1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi 4-*quinqüesdecies*1, 4-*quinqüesdecies*2 e 4-*quinqüesdecies*3».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-*quinqüesdecies*, aggiungere i seguenti:*

«4-*quinqüesdecies*1. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2010, 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante le risorse di cui al comma 4-*quinqüesdecies*2 e per gli anni 2011 e 2012 mediante le risorse di cui al comma 4-*quinqüesdecies*3. Per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

*4-quinquiesdecies*². All'articolo 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: "e in una misura non inferiore a 800 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

*4-quinquiesdecies*³. All'onere derivante dall'attuazione del comma *4-quinquiesdecies*¹, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle seguenti modificazioni all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) al comma 1, capoverso *5-bis*, primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento"».

Conseguentemente ancora, sopprimere il comma 4-sexiesdecies.

1.2

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole: «delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3» con le seguenti: «di tutte le supplenze temporanee».

1.4

Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, BASTICO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA

Al comma 1, capoverso 14-bis, sostituire le parole da: «solo nel caso» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «nell'ambito del completamento del piano di assunzioni di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il trattamento economico del personale docente e del personale ATA con contratto a tempo deter-

minato resta disciplinato dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 485, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi 4-*quinqüesdecies*1, 4-*quinqüesdecies*2 e 4-*quinqüesdecies*3».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-*quinqüesdecies*, aggiungere i seguenti:*

«4-*quinqüesdecies*1. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2010, 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante le risorse di cui al comma 4-*quinqüesdecies*2 e per gli anni 2011 e 2012 mediante le risorse di cui al comma 4-*quinqüesdecies*3. Per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4-*quinqüesdecies*2. All'articolo 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: "e in una misura non inferiore a 800 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

4-*quinqüesdecies*3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-*quinqüesdecies*1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle seguenti modificazioni all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-sexiesdecies.

1.3

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA

Al comma 1, capoverso 14-bis, dopo le parole: «immissione in ruolo» aggiungere le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, richiamato in vigore dall'articolo 146 del CCNL scuola 2006-2009,».

1.5

BASTICO, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA

Al comma 1, capoverso 14-bis, aggiungere infine il seguente periodo: «Resta fermo il disposto dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si applica, senza distinzioni, a tutto il personale non di ruolo docente e non docente del comparto scuola».

1.6

SOLIANI, BASTICO, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA

Al comma 1, capoverso 14-bis, aggiungere infine il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione degli scatti stipendiali previsti dall'articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si applica, senza distinzioni, a tutto il personale non di ruolo docente e non docente del comparto scuola».

1.8

RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA

Al comma 1, capoverso 14-bis, aggiungere infine il seguente periodo:
«Resta fermo il disposto dell'articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312».

1.7

RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA

Al comma 1, capoverso 14-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'anzianità maturata con i contratti a tempo determinato è utile ai fini retributivi, dopo l'immissione in ruolo, in base a quanto stabilito dai contratti collettivi».

1.9

CERUTI, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. Le disposizioni di cui all'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpretano nel senso che gli aumenti periodici di cui al terzo comma per ogni biennio di servizio prestato si applicano senza distinzioni a tutto il personale non di ruolo del comparto scuola».

1.10

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Sopprimere il comma 2.

1.13

RUSCONI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il personale docente ed il personale ATA, già destinatario di contratto a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2009 o che sia stato in servizio, con un contratto a tempo determinato, per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne faccia istanza, purché inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha diritto alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato con un piano straordinario adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 aprile 2010 e da finanziare con il Fondo di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con le risorse rese disponibili annualmente in relazione ai pensionamenti del personale».

1.91

LUMIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il personale docente ed il personale ATA inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, o nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha diritto alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato con un piano straordinario triennale adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 aprile 2010 da finanziare con il Fondo di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con le risorse rese disponibili annualmente in relazione ai pensionamenti del personale».

1.11

D'ALIA

Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «per l'anno scolastico 2009-2010».

1.12

IL RELATORE

Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «per l'anno scolastico 2009-2010» con le seguenti: «per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011».

1.15

RUSCONI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI, VITA

Al comma 2, sostituire le parole da: «al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «al personale:

a) docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

b) ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;

c) inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il personale di cui al comma 2 deve aver prestato servizio con incarico a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche o con supplenza temporanea, per un periodo non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico 2008-2009 o nell'anno scolastico 2007-2008 e non deve avere avuto la possibilità di stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti dispo-

nibili, non deve essere destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non deve risultare collocato a riposo».

1.16

Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VERONESI, VITA

Al comma 2, sostituire le parole da: «al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «al personale:

a) docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

b) ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;

c) inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il personale di cui al comma 2 deve aver prestato servizio con incarico a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche o con supplenza temporanea, per un periodo non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico 2008-2009 e non deve avere avuto la possibilità di stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non deve essere destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non deve risultare collocato a riposo».

1.14

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 2, dopo le parole: «previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni», inserire le seguenti: «al personale educativo».

1.17

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI

Al comma 2, dopo le parole: «già destinatario di contratto a tempo determinato» aggiungere le seguenti: «o di supplenza temporanea».

1.18

ASCIUTTI, CENTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni,» con le seguenti: «per almeno un anno scolastico negli ultimi tre anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 o che abbia conseguito nell'anno scolastico 2008-2009, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni».

1.19

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Al comma 2, sostituire le parole: «nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni» con le seguenti: «negli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 o che abbia conseguito nei medesimi anni scolastici, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni».

1.22

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico» con le seguenti: «nell'anno scolastico 2008-2009 o negli anni scolastici precedenti o che abbia conseguito nei medesimi anni scolastici».

1.21

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 2, le parole: «nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico» *sono sostituite dalle seguenti:* «negli anni scolastici 2007-2008 o 2008-2009, o che abbia conseguito nei medesimi anni scolastici».

1.20

Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VERONESI

Al comma 2, dopo le parole: «nel medesimo anno scolastico» *aggiungere le seguenti:* «ovvero nell'anno scolastico 2007-2008».

1.23

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 2 sostituire le parole: «centottanta giorni» *con le seguenti:* «centosessantasei anche non continuativi».

1.24

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «per carenza di posti disponibili».

1.25

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 2, sopprimere la parola: «disponibili».

1.26

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «a tempo indeterminato e non risulti» con le seguenti: «a tempo indeterminato ovvero non risulti».

1.27

RUSCONI, BASTICO, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) al comma 6, la parola: "1.650" è sostituita dalla seguente: "471", la parola: "2.538" è sostituita dalla seguente: "823", la parola: "3.188" è sostituita dalla seguente: "1.058".

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi 4-*quinqüesdecies*1, 4-*quinqüesdecies*2, e 4-*quinqüesdecies*3».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-*quinqüesdecies* aggiungere i seguenti:*

«4-*quinqüesdecies*1. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2010, 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante le risorse di cui al comma 4-*quinqüesdecies*2 e per gli anni 2011 e 2012 mediante le risorse di cui al comma 4-*quinqüesdecies*3. Per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4-*quinqüesdecies*2. All'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: "e in una misura non inferiore a 800 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta forma-

tiva, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

*4-quinquiesdecies*³. All'onere derivante dall'attuazione del comma *4-quinquiesdecies*¹, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse derivanti dalle seguenti modificazioni all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) al comma 1, capoverso "*5-bis*", primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-sexiesdecies.

1.28

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, BASTICO, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VERONESI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. Restano salvi i contratti che riportano come termine una data certa già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e resta garantita altresì la continuità di nomina in caso di proroga».

1.29

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Sopprimere il comma 3.

1.34

RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, VERONESI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e il personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, viene altresì impiegato in progetti finalizzati alla qualificazione dei piani dell'offerta formativa, prioritariamente riferiti a: innovazione didattica; aggiornamento e formazione degli insegnanti; efficace rapporto docenti-alunni che tenga conto delle garanzie per gli alunni diversamente abili e dell'incremento del tempo scuola individuale; corretta attuazione dell'accordo concordatario di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, prevedendo attività didattiche e formative alternative a detto insegnamento; prevenzione, con interventi specifici, delle situazioni di disagio sociale e contrasto dell'abbandono scolastico. I progetti di cui al presente comma, per l'anno scolastico 2009-2010, sono finanziati con uno stanziamento nazionale di 400 milioni di euro ripartito in appositi fondi inseriti nei bilanci degli uffici scolastici regionali. Al finanziamento delle scuole per i suddetti progetti possono concorrere anche stanziamenti resi disponibili da specifiche intese territoriali. In questo quadro l'amministrazione scolastica può promuovere, previo accordo quadro con la Conferenza unificata, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti che prevedano attività a sostegno dell'autonomia scolastica. Il personale eventualmente necessario per lo sviluppo e la gestione dei suddetti progetti è individuato dai dirigenti scolastici attraverso le procedure ordinariamente utilizzate. L'eventuale ricorso a graduatorie comporta l'utilizzo di quelle previste dal presente decreto.

3-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento".

3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-sexiesdecies.

1.35

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, BASTICO, VITA, CERUTI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, VERONESI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Previo accordo quadro con la Conferenza unificata, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può stipulare intese con le regioni volte all'attuazione di progetti mirati al successo formativo, nonché alla prevenzione e alla risoluzione di situazioni di svantaggio e di dispersione scolastica, da attuarsi attraverso protocolli d'intesa con le istituzioni scolastiche, nei quali siano individuati i singoli interventi, da attuarsi in orario scolastico e/o extrascolastico. I fondi necessari, resi disponibili dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e/o dalle regioni, sono assegnati agli uffici scolastici regionali che li ripartiscono agli uffici scolastici provinciali sulla base dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche o dalle reti di scuole. Per l'attuazione di detti progetti è impegnato il personale precario di cui al comma 2, attraverso chiamata secondo graduatoria, assunto e retribuito secondo il vigente CCNL del comparto scuola statale. L'accordo quadro deve regolare le procedure e le modalità di intervento garantendo l'omogeneità degli accordi regionali.

3-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-sexiesdecies.

1.36

BASTICO, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, MARCUCCI, VITA, CERUTI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, VERONESI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca, è istituito un Fondo, da finanziare con il Fondo di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con le risorse rese disponibili annualmente in relazione ai pensionamenti del personale, in collaborazione con le regioni, per promuovere progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, di carattere straordinario, mediante l'utilizzo di lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui è corrisposta un'indennità di partecipazione a carico del Fondo di cui al presente comma. Le medesime attività devono essere conformi ad un accordo quadro stipulato in sede di Conferenza unificata al fine di armonizzarne l'applicazione».

1.30

D'ALIA

Al comma 3, dopo le parole «può promuovere», inserire le seguenti: «previo accordo quadro con la Conferenza unificata».

1.31

MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, BASTICO, VITA, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, VERONESI

Al comma 3, dopo le parole: «può promuovere» inserire le seguenti: «, previo accordo quadro con la Conferenza unificata».

1.32

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 3, dopo le parole: «in collaborazione con le regioni» inserire le seguenti: «, previo accordo quadro con la Conferenza unificata».

1.33

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 3 dopo le parole: «in collaborazione con le regioni» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Stato-Regioni».

1.37

D'ALIA

Al comma 3, dopo le parole: «messe a disposizione», inserire le seguenti: «al 50 per cento» e conseguentemente dopo le parole: «regioni medesime» inserire le seguenti: «e al 50 per cento dallo Stato».

1.38

BASTICO, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, MARCUCCI, VITA, CERUTI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, VERONESI

Al comma 3, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

1.40

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «a otto» con le seguenti: «fino a nove mesi».

1.52

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 3, sopprimere le parole: «, che prevedano attività di carattere straordinario,».

1.39

SOLIANI, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, MARCUCCI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, VERONESI

Al comma 3, sopprimere le parole: «, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione».

1.41

Vittoria FRANCO, SOLIANI, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, MARCUCCI, VITA, CERUTI, VERONESI

Al comma 3, sopprimere la parola: «prioritariamente».

1.42

D'ALIA

Al comma 3, sopprimere la parola: «prioritariamente».

1.43

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 3 sostituire le parole da: «prioritariamente mediante» fino alla fine del comma con le seguenti: «con precedenza assoluta mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva che, sommata all'indennità di disoccupazione, corrisponda al trattamento economico fondamentale del comparto scuola secondo il vigente CCNL, a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni».

1.44

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 3, sostituire le parole da: «prioritariamente mediante» fino alla fine del comma con le seguenti: «con precedenza assoluta mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva che sommata all'indennità di disoccupazione, corrisponda al trattamento economico fondamentale del comparto scuola secondo il vigente CCNL».

1.45

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 3, sostituire le parole da: «prioritariamente» fino alle parole: «di cui al comma 2» con le seguenti: «mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola».

1.46

RUSCONI, Vittoria FRANCO, SOLIANI, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, VITA, CERUTI, VERONESI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «, percettori dell'indennità di disoccupazione» fino alla fine del comma.

1.51

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 3, sopprimere le parole: «, percettori dell'indennità di disoccupazione,».

1.47

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Al comma 3, sostituire le parole: «percettori dell'indennità di disoccupazione» con le seguenti: «eventualmente percettori dell'indennità di disoccupazione».

1.48

D'ALIA

Al comma 3, sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è».

1.50

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è».

1.49

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tutti i lavoratori precari della scuola, percettori dell'indennità di disoccupazione, è comunque assicurata l'applicazione dei benefici di cui al presente comma».

1.53

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, SOLIANI, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, VITA, CERUTI, VERONESI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al personale della scuola che nell'anno scolastico 2008-2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato, per un periodo non inferiore a 180 giorni e non riassunto, spetta l'indennità di disoccupazione. Le percentuali di commisurazione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori 12 mesi. L'indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi 4-*quinqüesdecies*1, 4-*quinqüesdecies*2 e 4-*quinqüesdecies*3».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-*quinqüesdecies*, aggiungere i seguenti:*

«4-*quinqüesdecies*1. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2010, 250 milioni di euro per l'anno 2011 e 250 milioni di euro per l'anno 2012. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante le risorse di cui al comma 4-*quinqüesdecies*2 e per gli anni 2011 e 2012 mediante le risorse di cui al comma 4-*quinqüesdecies*3. Per gli anni successivi al 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

*4-quinquiesdecies*². All'articolo 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: "e in una misura non inferiore a 250 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

*4-quinquiesdecies*³. All'onere derivante dall'attuazione del comma *4-quinquiesdecies*¹, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011 e 250 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla seguente modificazione all'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: le parole "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti "0,27 per cento"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-sexiesdecies.

1.54

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Sopprimere il comma 4.

1.55

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 4, sopprimere la parola: «soli» e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «, nonché ai fini dell'attribuzione del diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria dal 1° luglio 2010 per i docenti e dal 1° settembre 2010 per il personale ATA.».

1.56

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 4 sopprimere la parola: «soli».

1.57

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «È prevista la possibilità, in sede di aggiornamento di graduatoria, per i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che ne facciano richiesta, di spostare il punteggio, di 24 punti, conseguito tramite abilitazione SSIS, da una classe di concorso ad un'altra».

1.58

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Sopprimere il comma 4-bis.

1.59

PITTONI, ADERENTI, COLLI

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

«4-bis.1. Nel caso di trasferimento di provincia del personale docente ed educativo, per il biennio 2011/2012 – 2012/2013, viene attribuito il punteggio spettante, senza tener conto della sezione "altri titoli" di cui alla tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie di terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, approvata con decreto ministeriale n. 27 del 2007 ed integrata con decreto ministeriale n. 78 del 2007. A partire dalla prima integrazione delle suddette graduatorie ad esaurimento, i servizi prestati nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado verranno valutati a condizione che venga accertato, mediante certificazione, il versamento dei contributi previdenziali per il corrispondente servizio che, in mancanza di tale certificazione, non potrà essere valutato».

1.60

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Sopprimere il comma 4-ter.

1.61

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO,
Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, VITA, VERONESI

Sopprimere il comma 4-quater.

1.62

SOLIANI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO,
Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, VITA, VERONESI

Al comma 4-quater, sopprimere la parola: «non».

1.63

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI,
MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Sopprimere il comma 4-quinquies.

1.64

VITA, BASTICO, SOLIANI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA,
RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, VERONESI

Sopprimere il comma 4-quinquies.

1.65

Vittoria FRANCO, VITA, BASTICO, SOLIANI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA,
RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI

Al comma 4-quinquies, sopprimere la parola: «non».

1.66

D'ALIA

Dopo il comma 4-quinquies, inserire il seguente:

«4-quinquies¹. I docenti in possesso di abilitazione, che non avevano prodotto domanda di permanenza per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 ma che hanno fatto richiesta di inserimento e di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, valide per il biennio 2009-2010 e 2010-2011, all'atto dell'ultimo aggiornamento, sono inseriti a pieno titolo, nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, nelle stesse, con modalità e nei termini da disporre con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in tempo utile per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato e determinato per l'anno scolastico 2010-2011».

1.67

D'ALIA

Dopo il comma 4-quinquies, inserire il seguente:

«4-quinquies¹. I docenti in possesso di abilitazione che hanno fatto richiesta di inserimento o reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, valide per il biennio 2009-2010 e 2010-2011, all'atto dell'ultimo aggiornamento, sono inseriti a pieno titolo nelle stesse con modalità e nei termini da disporre con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in tempo utile per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato e determinato per l'anno scolastico 2010-2011».

1.70

IL RELATORE

Al comma 4-sexies aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ovunque ricorrano, le parole: "nell'anno accademico 2007-2008" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009"».

1.68

D'ALIA

Dopo il comma 4-septies, inserire il seguente:

«4-septies1. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro la fine dei suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame finale di Stato».

1.69

RUSCONI, BASTICO, SOLIANI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, VITA, VERONESI

Sopprimere i commi 4-octies, 4-novies, 4-decies e 4-undecies.

1.71

RUSCONI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, VITA, VERONESI

Al comma 4-terdecies, sopprimere le parole: «dopo le parole: "banca dati" sono inserite le seguenti: "nella quale confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e";».

1.72

RUSCONI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, VITA, VERONESI

Al comma 4-terdecies, sostituire le parole: «confluiscono» con le seguenti: «sono raccolti, nel rispetto dei principi di finalità e pertinenza di cui all'articolo 11 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

1.73

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA

Al comma 4-terdecies, sostituire le parole: «tutti i dati disponibili» con le seguenti: «i dati strettamente necessari.».

1.75

CERUTI, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, BASTICO, MARCUCCI, SOLIANI, VERONESI, VITA

Al comma 4-terdecies, sostituire la parola: «utile» con la seguente: «necessaria.».

1.74

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, MARCUCCI, SOLIANI, VERONESI, VITA

Al comma 4-terdecies, dopo le parole: «dei lavoratori», inserire le seguenti: «, nei limiti dei dati strettamente necessari all'adempimento delle rispettive competenze.».

1.76

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Sopprimere il comma 4-quinquiesdecies.

1.77

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Sostituire il comma 4-quinquiesdecies con il seguente:

«4-quinquiesdecies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sentita la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i tempi e le modalità con le quali devono essere riespletati i concorsi per dirigenti scolastici, banditi ai sensi

del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 2004, nelle regioni in cui sono intervenute sentenze di annullamento delle procedure relative alle prove concorsuali inerenti i sopra menzionati concorsi».

1.78

D'ALIA

Al comma 4-quinquiesdecies, dopo le parole: «o idonei siano stati assunti in servizio» aggiungere le seguenti: «nonché sulle posizioni degli idonei che, ai sensi dell'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ancora in attesa di nomina».

1.79

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Al comma 4-quinquiesdecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché sulle posizioni degli idonei che, ai sensi dell'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ancora in attesa di nomina».

1.94

IL RELATORE

Al comma 4-quinquiesdecies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Hanno diritto al reinserimento in coda nelle rispettive graduatorie generali di merito d'appartenenza, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, i vincitori e gli idonei del corso-concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e riservato per dirigenti scolastici, rinunciatari alla nomina o che, dopo l'accettazione della stessa, non hanno sottoscritto il contratto o assunto servizio. Gli stessi saranno nominati sui posti vacanti e disponibili nell'ambito dell'ufficio scolastico regionale d'appartenenza e a domanda, come previsto dall'articolo 24-quinquies del citato decreto-legge n. 248 del 2007, anche nell'ambito intersettoriale ed interregionale».

1.93

ADAMO, Mariapia GARAVAGLIA

Al comma 4-quinquiesdecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Parimenti sono nominati sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011 coloro i quali hanno superato positivamente il concorso riservato bandito con decreto ministeriale 3 ottobre 2006 ed inseriti con riserva nell'apposita graduatoria».

1.83

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

«4-quinquiesdecies¹. I concorrenti che hanno partecipato alle prove del corso-concorso riservato indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno presentato un ricorso giurisdizionale per non avere superato la fase di selezione, sono inseriti, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle relative graduatorie regionali. Per tali concorrenti la possibilità di nomina è ammessa anche per la copertura di posti rimasti vacanti e disponibili in altra regione. I concorrenti partecipano ad un corso di formazione intensivo, anche *on line*, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'espletamento di una prova scritta e orale che si conclude nell'anno scolastico 2009-2010 e comunque prima che venga bandito il nuovo concorso ordinario».

1.95

Anna Maria SERAFINI

Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

«4-quinquiesdecies¹. I candidati che conseguono l'idoneità a seguito della rinnovazione degli atti delle procedure selettive di cui al comma 4-quinquiesdecies, in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, sono inseriti con il punteggio spettante nelle pertinenti graduatorie e nominati sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno 2010-2011».

1.80

IL RELATORE

Dopo il comma 4-quinquiesdecies inserire il seguente:

«4-quinquiesdecies1. I candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 26 novembre 2004 e che hanno prodotto ricorso giurisdizionale per l'annullamento degli atti concorsuali al TAR e/ o al Consiglio di giustizia amministrativa e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge, potranno, a domanda, partecipare a un corso di formazione della durata non inferiore a 3 mesi, a conclusione del quale è previsto un colloquio, l'inserimento in graduatoria definitiva in ordine di punteggio e l'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2010-2011».

1.81

LUMIA

Dopo il comma 4-quinquiesdecies inserire il seguente:

«4-quinquiesdecies1. A seguito delle sentenze nn. 477 e 478, depositate il 25 maggio 2009, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, le quali annullano i verbali di valutazione delle prove concorsuali relative al corso-concorso di cui al comma 4-quinquiesdecies, i candidati che abbiano partecipato alle prove scritte del concorso e che abbiano prodotto ricorso giurisdizionale avverso l'esclusione, nei tempi previsti, possono, a domanda, partecipare a un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi con valutazione finale. A conclusione del corso di formazione i candidati sono ammessi a una prova orale, con commissione appositamente costituita, che si intende superata con giudizio non inferiore a 21/30. I candidati che supereranno le procedure del corso di formazione saranno, a pieno titolo, inseriti in coda alla graduatoria di cui al comma 4-quinquiesdecies in ordine di punteggio. Gli oneri di cui al presente comma sono a valere sulle economie dell'ufficio scolastico regionale della Sicilia relativamente alle assegnazioni effettuate per i precedenti concorsi e se necessario sulle economie dei fondi assegnati alla formazione dei dirigenti».

1.82

D'ALIA

Dopo il comma 4-quinquiesdecies, inserire il seguente:

«4-quinquiesdecies1. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano di immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, che in base alle fasce definite dalla legge n. 124 del 1999, entro e non oltre l'anno scolastico 2014-2015, esaurisca le graduatorie garantendo l'avvio di un sistema di reclutamento che privilegi il merito e la continuità didattica».

1.84

VALDITARA, AUGELLO, VIESPOLI, BALDASSARRI, TOFANI, MENARDI, SAIA, NESPOLI, COLLI, VETRELLA, FIRRARELLO, ZANETTA

Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

«4-quinquiesdecies1. Il personale docente e non docente delle scuole statali che, entro il 31 gennaio 2010, con decorrenza dal successivo 1° settembre 2010, rassegni le dimissioni volontarie dall'impiego, può domandare di accedere al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentatré e di un'età pari o superiore ad anni 60, di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentaquattro e di un'età pari o superiore ad anni 59, di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentacinque e di un'età pari o superiore ad anni 58, oppure in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentasei e di un'età pari o superiore ad anni 57, oppure, indipendentemente dall'età, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentotto anni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri per l'accettazione delle domande di pensionamento fino alla concorrenza della cifra stanziata. Nell'ipotesi di mancata accettazione della domanda il richiedente può rimanere in servizio.

4-quinquiesdecies2. All'onere di cui al comma 4-quinquiesdecies1, valutato in 10 milioni di euro per il 2010, in 30 milioni di euro per il 2011 e in 20 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge finanziaria 2009».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-sexiesdecies.

1.85

VALDITARA, AUGELLO, VIESPOLI, BALDASSARRI, TOFANI, MENARDI, SAIA, NESPOLI, COLLI, VETRELLA, FIRRARELLO, ZANETTA

Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

«4-quinquiesdecies1. Il personale docente delle scuole statali che, entro il 31 gennaio 2010, con decorrenza dal successivo 1° settembre 2010, rassegni le dimissioni volontarie dall'impiego, può domandare di accedere al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentatré e di un'età pari o superiore ad anni 60, di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentaquattro e di un'età pari o superiore ad anni 59, di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentacinque e di un'età pari o superiore ad anni 58, oppure in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentasei e di un'età pari o superiore ad anni 57, oppure, indipendentemente dall'età, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentotto anni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri per l'accettazione delle domande di pensionamento fino alla concorrenza della cifra stanziata. Nell'ipotesi di mancata accettazione della domanda il richiedente può rimanere in servizio.

4-quinquiesdecies2. All'onere di cui al comma 4-quinquiesdecies1, valutato in 6,6 milioni di euro per il 2010, in 20 milioni di euro per il 2011 e in 14,2 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata alla legge finanziaria 2009».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-sexiesdecies.

1.86

RUSCONI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, SOLIANI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, VERONESI

Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

«4-quinquiesdecies1. È autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2010 per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi 4-quinquiesdecies2, 4-quinquiesdecies3e 4-quinquiesdecies4.

4-quinquiesdecies2. A decorrere dall'anno 2010 è istituito il Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2010.

4-*quinquiesdecies*3. All'articolo 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono aggiunte, in fine, le parole: "e in una misura non inferiore a 400 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo per la stabilizzazione del personale scolastico e l'incremento dell'offerta formativa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

4-*quinquiesdecies*4. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-sexiesdecies.

1.87

MARCUCCI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, SOLIANI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, VERONESI

Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

«4-*quinquiesdecies*1. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili attualmente impegnati da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto 20 aprile 2001, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici.

4-*quinquiesdecies*2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4-*quinquiesdecies*1, stimato in 7 milioni di euro per l'anno 2010 e in 45 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 7 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 45 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012».

1.88

RUSCONI, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, SOLIANI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, VERONESI

Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:

«4-*quinquiesdecies*1. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, fin qui prorogate, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale.

4-*quinquiesdecies*2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4-*quinquiesdecies*1, nei limiti di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 20 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 20 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011».

1.92

IL RELATORE

Dopo il comma 4-quinquiesdecies inserire il seguente:

«4-*quinquiesdecies*1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie permanenti di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato per coloro che, inseriti nelle suddette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette istituzioni».

1.90

DI STEFANO

Dopo il comma 4-quinquiesdecies aggiungere il seguente:

«4-quinquiesdecies1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il personale proveniente dalla *ex* carriera direttiva, che sia risultato idoneo in concorsi a posti di dirigente, nella seconda fascia dirigenziale, anche in soprannumero ai posti in organico delle singole amministrazioni, comprese le università, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, da espletarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella seconda fascia dirigenziale».

Art. 1-bis.**1-bis.1**

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, VITA, BASTICO, SOLIANI, CERUTI, VERONESI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente, anche su posti che si rendono disponibili dopo il 31 dicembre fino al termine delle attività didattiche, sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernenti le spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali; gli stanziamenti di detti capitoli sono integrati degli importi attualmente previsti, riducendo allo scopo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dal medesimo anno scolastico la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennità di cui al presente comma è attribuita al Servizio centrale del sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

1-bis.0.1

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, PERTOLDI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. (*Qualità e continuità del servizio scolastico ed educativo nelle scuole paritarie*). 1. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'incremento uniforme, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Art. 1-ter.**1-ter.1**

Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, BASTICO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) le spese per l'acquisto di libri, inclusi quelli audiovisivi, di corredi e di attrezzature scolastici, indicati negli elenchi approvati dagli istituti delle scuole superiori di primo e secondo grado, dalle facoltà universitarie, dai conservatori di musica, dalle accademie di belle arti, per l'ottenimento di diplomi e lauree statali o riconosciuti dallo Stato. L'eventuale attrezzatura di costo elevato deve essere individuata come necessaria da una specifica e motivata delibera dell'istituto, facoltà, conservatorio o accademia ed il suo importo è detraibile nella misura massima stabilita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai fini della detrazione le spese devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del soggetto che opera la detrazione, nonché corredate da un documento o nota contenente l'elenco dei libri e del materiale individuato in apposita delibera dell'istituto, facoltà, conservatorio o accademia, per ogni anno e per singolo corso, e, per il materiale e l'at-

trezzatura di costo elevato, altresì, da copia della suddetta specifica e motivata delibera dell'istituto, facoltà, conservatorio o accademia. Nel caso in cui vi siano due ovvero tre o più figli frequentanti uno degli istituti di cui alla presente lettera, l'aliquota detraibile applicata alla fattispecie di cui alla presente lettera è elevata, rispettivamente, al 27 e al 38 per cento".

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1-quater.

1-quater. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

1-ter.0.1

LUMIA

Dopo l'articolo 1-ter inserire il seguente:

«Art. 1-ter.1.

(Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 137 del 2008)

1. L'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, è abrogato.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro".

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

e) al comma 11, lettera a), le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento".

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

5. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento"».

Art. 1-*quater*.

1-*quater*.1

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, VITA, BASTICO, SOLIANI, CERUTI, VERONESI

Sopprimere l'articolo.

1-*quater*.2

Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, SOLIANI, CERUTI, VERONESI

Sopprimere il comma 1.

1-*quater*.3

BASTICO, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, VITA, SOLIANI, CERUTI, VERONESI

Sopprimere il comma 2.

1-quater.4

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI,
MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Sopprimere il comma 2.

1-quater.5

Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, BASTICO, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Anna
Maria SERAFINI, MARCUCCI, VITA, CERUTI, VERONESI

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: «sensibili».

1-quater.6

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI,
MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e giudiziari».

1-quater.7

RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, Anna
Maria SERAFINI, MARCUCCI, VITA, CERUTI, VERONESI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e giudiziari».

1-quater.8

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, Vittoria FRANCO, Anna
Maria SERAFINI, MARCUCCI, VITA, CERUTI, VERONESI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e altri dati».

Art. 1-quinquies.**1-quinquies.1**

VITA, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, SOLIANI, BASTICO, Vittoria FRANCO,
Anna Maria SERAFINI, MARCUCCI, CERUTI, VERONESI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del periodo.

1-quinquies.2

GIAMBRONE, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI,
MASCITELLI, PEDICA, PARDI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del periodo.

1-quinquies.0.1

BIANCONI

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 1-sexies. - (Ulteriore fuori ruolo) – 1. I professori universitari di prima fascia che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato, dopo il raggiungimento del settantaduesimo anno di età, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo tale data, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni. Essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore universitario di ruolo. Agli stessi viene erogato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, corrisposto per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di fuori ruolo dalle rispettive università».

1-quinquies.0.2

VICARI

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 1-sexies.

(Nomina dei dirigenti scolastici)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nomine in ruolo dei dirigenti scolastici sono disposte, in misura pari al 70 per cento dei posti annualmente disponibili, ai candidati inclusi nelle graduatorie del corso-concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e, per il restante 30 per cento dei posti annualmente disponibili, ai candidati inclusi nelle graduatorie dei corsi-concorso riservati indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006 e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, i candidati dei corsi-concorso riservati indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006 e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, che non ottengono la nomina in ruolo in nessuna delle fasi previste dalla vigente normativa in materia e non ottengono la conferma dell'incarico di presidenza nelle regioni di appartenenza, possono chiedere la conferma dell'incarico di presidenza per la copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Analoga facoltà, alle stesse condizioni, è attribuita ai candidati del corso-concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, ai quali l'incarico di presidenza è conferito dopo quelli spettanti ai candidati dei corsi-concorsi riservati.

3. I candidati che hanno partecipato alle prove dei corsi-concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per non aver superato la fase di selezione, sono inseriti, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle pertinenti graduatorie regionali. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali i candidati di cui al precedente periodo sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione intensivo, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'u-

niversità e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero ovvero, se necessario, su fondi assegnati agli uffici scolastici regionali per la formazione dei dirigenti.

4. Hanno titolo a partecipare al movimento interregionale di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, i candidati che hanno superato le prove dei corsi-concorso a dirigente scolastico indetti con delibere della giunta provinciale di Trento n. 528 del 18 marzo 2005 e n. 2040 del 21 settembre 2007 e dei corsi-concorso indetti dalla provincia autonoma di Bolzano, hanno regolarmente svolto il prescritto periodo di formazione e non sono stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dai bandi. Hanno altresì titolo a partecipare, a domanda, al movimento interregionale di cui all'articolo 24-*quinquies* del citato decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, i candidati che hanno partecipato alle prove dei predetti concorsi, che hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione dei predetti concorsi, ma non hanno partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie. I candidati di cui al precedente periodo sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso intensivo di formazione organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero. Le nomine di cui al presente comma sono effettuate in coda a quelle previste dai bandi nazionali».

1-*quinquies*.0.4

D'Alì

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*sexies*.

(Nomina dei dirigenti scolastici)

1. I candidati che hanno partecipato alle prove dei corsi-concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004 e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che hanno un ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per non aver superato la prova di selezione, o che pur non avendo prodotto alcun ricorso rientrano nella suddetta platea sulla base delle reiterate sentenze del Con-

siglio di Stato per cui gli atti generali o collettivi fondati su cause indivisibili operano non solo nei confronti delle parti che sono state in giudizio ma anche di coloro che, sebbene rimasti estranei al processo, si trovino nelle medesime condizioni dei ricorrenti, sono inseriti, previa istanza al direttore scolastico regionale, in coda alle pertinenti graduatorie regionali.

2. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui al comma 1 sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione intensivo, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero».

1-quinquies.0.3

VICARI

Dopo l'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 1-sexies.

(Modifiche in materia di graduatorie permanenti con riserva dei docenti)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"1-ter. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, i docenti abilitati e non abilitati, anche con contratto a tempo determinato o indeterminato, che sono stati ammessi con riserva ai corsi di specializzazione o di abilitazione o di idoneità all'insegnamento, indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia a seguito di provvedimenti giurisdizionali che con atto amministrativo adottato in autotutela, ed abbiano superato l'esame conclusivo dei medesimi corsi, sono abilitati a pieno titolo. Si intende conseguentemente sciolta la riserva di cui al primo periodo.

1-*quater*. I docenti in possesso di abilitazione o di idoneità conseguita a pieno titolo che non hanno presentato domanda per l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento possono chiedere l'inclusione nelle predette graduatorie, entro il termine del 30 giugno 2009, già previsto per coloro che conseguono il titolo di abilitazione entro la medesima data, o comunque all'atto della prima riapertura utile dei termini per l'aggiornamento delle stesse, successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 5 novembre 2009

99^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE» (n. 130)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 novembre scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva sullo schema di decreto in esame.

Si apre il dibattito.

Il senatore ANDRIA (*PD*) prospetta l'opportunità di rinviare ad altra seduta la conclusione dell'esame del provvedimento in titolo, al fine di consentire un ulteriore approfondimento in merito ai testi normativi in questione.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA dichiara di condividere la proposta testé formulata dal senatore Andria, evidenziando che è sicuramente opportuno garantire un ampio dibattito parlamentare in ordine allo schema di decreto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che, al termine della seduta odierna, si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 5 novembre 2009

120^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Sergio Pecorelli, presidente dell'AIFA, accompagnato dalla dottoressa Arianna Gasparini, capo ufficio stampa e dalla dottoressa Cristina Pintus, direttore dell'ufficio di presidenza.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI comunica che è stata richiesta sia la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla procedura di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine – percorso genericamente indicato come «pillola abortiva RU 486» – e valutazione della coerenza delle procedure proposte con la legislazione vigente; organizzazione dei percorsi clinici, valutazione dei dati epidemiologici anche in relazione agli studi internazionali sul rapporto rischio/benefici: audizione del Presidente dell'AIFA

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 22 ottobre scorso.

Il professor PECORELLI ripercorre preliminarmente l'*iter* che ha portato il Consiglio di amministrazione dell'AIFA all'approvazione della

autorizzazione dell'immissione in commercio della specialità medicinale mifegyne, ad iniziare dalla procedura di mutuo riconoscimento avviata da parte dell'EMA; ogni qualvolta un farmaco risulta riconosciuto dall'EMA si susseguono una serie di aggiornamenti sulla farmacovigilanza onde certificare che non vi siano impedimenti a che quel prodotto resti in commercio. Con specifico riferimento alla procedura adottata dall'AIFA, precisa che la stessa ha avuto inizio nel febbraio 2008 per concludersi il 10 luglio del 2009: il ritardo legato allo svolgimento dell'*iter* è stato in parte causato dal fatto che per circa sei mesi si è svolta una discussione circa il prezzo del farmaco, in quanto l'AIFA ha richiesto alla ditta produttrice l'applicazione del prezzo più basso.

Sulla base di queste considerazioni il Consiglio di amministrazione dell'AIFA, con delibera n. 14 del 30 luglio 2009, ha approvato l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Mifegyne, dando relativo mandato al direttore generale della stessa agenzia. A tale delibera si è giunti dopo aver acquisito la nota dell'ufficio di farmacovigilanza del 29 luglio, recante gli aggiornamenti di cui si fatto cenno in precedenza. Inoltre, si è valutato anche che tale farmaco, secondo le leggi vigenti, poteva essere già importato in Italia. In pratica, già in diverse regioni – ma in linea teorica, sarebbe stato possibile in tutte le regioni – la cosiddetta pillola abortiva è stata importata ed utilizzata, nel rispetto della normativa vigente. Tuttavia, nella citata delibera del 30 luglio, il Consiglio di amministrazione dell'AIFA ha indicato tutta una serie di condizioni, relative al rispetto della legge n. 194 del 1978 quali, ad esempio, il ricovero della donna in una struttura sanitaria, la sorveglianza del percorso abortivo da parte di un medico, nonché l'impiego del medesimo farmaco entro 63 giorni dall'ultima mestruazione.

L'AIFA è pervenuta a tale deliberazione, basandosi sia sull'efficacia del farmaco, sia nel rispetto dell'obiettivo della tutela della donna. Con particolare riferimento al primo aspetto, è infatti emerso che in via generale l'utilizzazione di tale farmaco non è consigliata dopo 63 giorni dall'ultima mestruazione; inoltre, dopo 7-9 settimane emergono gravi eventi avversi e ulteriori conseguenze come il mancato aborto o forme incomplete di aborto. Peraltro, l'ultimo aggiornamento della farmacovigilanza segnalava alcuni casi di malformazione legati all'utilizzo dei farmaci mifepristone e prostaglandina. Per tali ragioni si è specificato nella stessa delibera del 30 luglio 2009 che, al fine di evitare rischi, l'assunzione del farmaco deve avvenire entro la settimana settimana di amenorrea.

Un ulteriore elemento di approfondimento ha riguardato l'assunzione del secondo farmaco, la prostaglandina, in quanto il primo farmaco, mifepristone, agisce solo sulla morte dell'embrione, ma non sull'espulsione del prodotto del concepimento per la quale appunto si rende necessario assumere un altro farmaco. Inoltre, si è prestata grande attenzione al momento di insorgenza degli eventi avversi, allo scopo di salvaguardare la salute della donna: in tal senso, si è appurato che tali eventi, anche con complicanze emorragiche, avvengono sempre dopo l'assunzione della prostaglandina. È questa dunque la fase in cui va garantita la massima attenzione,

attraverso la sorveglianza del servizio ostetrico-ginecologico. Peraltro, il Consiglio di amministrazione dell'AIFA ha ribadito che l'impiego del farmaco deve avvenire, garantendo il ricovero in una delle strutture sanitarie individuate dall'articolo 8 della legge n. 194 del 1978, dal momento dell'assunzione del farmaco fino all'espulsione del prodotto del concepimento. In pratica, il Consiglio di amministrazione dell'AIFA ha emanato una delibera che, nell'autorizzare l'immissione in commercio del farmaco, si poneva come obiettivo primario la tutela della salute della donna, soprattutto attraverso il consenso informato.

Infine, tiene a precisare che la delibera citata è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri e con il voto contrario di un componente che, a suo avviso, ha espresso delle motivazioni più ideologiche che tecnico-scientifiche. In ogni caso, nell'esprimere meraviglia per le polemiche legate ad una presunta pressione ed ingerenza che l'AIFA avrebbe subito da parte della Commissione, sottolinea che tale organismo tecnico ha lavorato in completa autonomia, pur avendo il massimo rispetto nei confronti delle iniziative assunte dalla Commissione: in questa ottica va interpretata la scelta di estrema correttezza adottata dall'AIFA di rinviare al 19 ottobre 2009 la deliberazione definitiva circa l'autorizzazione all'immissione in commercio, deliberazione che, peraltro, ha confermato quanto si era in precedenza deciso nel mese di luglio.

Il presidente TOMASSINI dopo aver ringraziato il professor Pecorelli, invita ad intervenire i senatori che intendono avanzare richieste di chiarimenti.

Il senatore GUSTAVINO (*PD*) rileva che l'esposizione del professor Pecorelli è stata utile per comprendere che l'aborto farmacologico costituisce un percorso che prevede l'assunzione di due farmaci. Tuttavia, proprio in relazione a questo aspetto di natura tecnica, occorrerebbe avere maggiori ragguagli per chiarire se la procedura di aborto farmacologico possa completarsi attraverso due stadi, uno in ambito ospedaliero ed uno che potrebbe svolgersi anche in ambito extra ospedaliero.

La senatrice PORETTI (*PD*), dopo aver espresso qualche perplessità sulle considerazioni appena svolte dal senatore Gustavino, in quanto appare come dato acquisito il fatto che l'interruzione volontaria della gravidanza non possa avvenire a domicilio, richiama l'attenzione sui problemi derivanti dall'assunzione del secondo farmaco, in quanto ciò rappresenta il momento in cui va garantita la massima sorveglianza. In particolare, sarebbe utile comprendere se la pratica di aborto farmacologico conosciuta in alcune regioni è compatibile – come sembra – con la legge n. 194 del 1978 e con le determinazioni assunte dall'AIFA. Trova poi rassicuranti le affermazioni del presidente Pecorelli circa il fatto che l'AIFA non ha subito alcuna pressione dagli organi politici e che non ha mutato le proprie decisioni che sono avvenute in piena autonomia; tuttavia suscita preoccupazione che il presidente dell'AIFA sostenga che un membro del Consi-

glio di amministrazione abbia agito per motivazioni di ordine ideologico, in quanto, a suo avviso, l'AIFA resta un organismo tecnico-scientifico e non un comitato di bioetica.

Per quanto concerne poi il completamento della procedura autorizzativa reputa opportuno sapere quando la delibera sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e se ciò avverrà senza attendere le conclusioni dell'indagine conoscitiva. Infine, chiede di sapere se il ministro Sacconi ha chiesto formalmente un parere in ordine al fatto che il ricovero in *day hospital* risulterebbe incompatibile con la tecnica di aborto farmacologico.

Il senatore GRAMAZIO (*PdL*) chiede ulteriori ragguagli sugli effetti collaterali e sui casi di decesso avvenuti, nonché sul tipo di controlli richiamati dall'AIFA.

Ad avviso del senatore COSENTINO (*PD*), sarebbe utile comprendere quando da parte del direttore generale potrà dirsi assolto il mandato conferito dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA con l'ultima delibera e quando le determinazioni tecniche verranno effettivamente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Inoltre, sollecita una valutazione del presidente dell'AIFA sull'esigenza, sottolineata dal ministro Sacconi, che occorre garantire un ricovero ordinario di 3 giorni, ricovero, che in tali forme, a suo parere, non trova riscontro in nessuna parte del mondo.

Al di là degli aspetti di merito, coglie l'occasione per esprimere stima ed apprezzamento per il lavoro compiuto dall'AIFA che ha dimostrato non solo la propria autorevolezza scientifica, ma anche la sua autonomia, nonostante i tentativi di ingerenza esercitati attraverso una lettera inviata dal presidente della Commissione che chiedeva che il completamento dell'*iter* autorizzativo tenesse in considerazione le conclusioni dell'indagine conoscitiva. Ritiene quindi corretto che l'AIFA adempia alle sue funzioni nella massima autonomia, fermo restando che la Commissione può dare indirizzi politici, senza entrare però in aspetti clinici-medici: appare infatti inaccettabile piegare l'operato di agenzie tecniche-scientifiche a scelte ideologiche.

La senatrice BIANCONI (*PdL*) chiede di sapere quale tipo di prostaglandina è maggiormente consigliata.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*), nel ringraziare il professor Pecorelli per l'esposizione chiara e sintetica, condivide il quesito posto dalla senatrice Bianconi, utile soprattutto per comprendere come il medico possa stabilire determinate prescrizioni di farmaci, senza violare la legge. Inoltre, potrebbe essere opportuno avere ulteriori dati circa il monitoraggio effettuato sul territorio e se tale monitoraggio è stato preso in considerazione dall'AIFA; appare utile poi sapere se la garanzia del ricovero nasca unicamente dagli obblighi imposti dalla legge n. 194 del 1978 o se invece discende da ragioni cliniche-scientifiche che, sulla base di quanto riferito,

suggerirebbero il ricovero soprattutto nella seconda fase del percorso di aborto farmacologico.

Infine, esprime la convinzione che nel foglietto illustrativo del farmaco vada riportata correttamente la storia e la genesi di tale tecnica abortiva, fornendo alla donna tutte le informazioni ed i dati occorrenti.

Il senatore BOSONE (*PD*), nel ringraziare il professor Pecorelli per le valutazioni e le analisi illustrate alla Commissione, ritiene che il compito dell'AIFA possa dirsi esaurito in quanto l'aspetto fondamentale della cosiddetta ospedalizzazione sarà affrontato dal Governo attraverso uno specifico provvedimento, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera dell'AIFA. Sotto tale profilo, non resta che sollecitare tale pubblicazione in modo che l'Esecutivo affronti tempestivamente questo nodo e fornisca altresì chiarimenti sui protocolli abortivi.

A suo avviso, l'AIFA può però esercitare ancora un ruolo positivo, dando ulteriori indicazioni circa il tipo di prostaglandina maggiormente consigliata, sia in termini di efficacia sia soprattutto al fine di proteggere la salute della donna.

Il presidente TOMASSINI rileva preliminarmente che, per quanto concerne un particolare tipo di prostaglandina, si può immaginare una applicazione della legge n. 94 del 1998 piuttosto ondivaga, in quanto lasciata alla scelta del singolo ginecologo. Nel sottolineare che potrebbero essere chiarite le modalità di immissione in commercio di un prodotto che attualmente non risulta ancora autorizzato, chiede conferma al professor Pecorelli circa il fatto che, anche dopo l'assunzione del primo farmaco, si entri in un percorso di non ritorno, per quanto attiene l'aborto farmacologico.

In merito all'immissione in commercio della pillola abortiva, sembrerebbe che il comitato prezzi, la commissione tecnico-scientifica ed il Consiglio di amministrazione dell'AIFA non abbiano preso in considerazione gli studi di prevalenza o di non inferiorità; in particolare, inoltre, sarebbe fondamentale svolgere uno studio a lungo termine anche sull'infertilità e sulla esistenza di eventi avversi dopo l'assunzione del primo farmaco.

Infine, ribadisce che la lettera indirizzata all'AIFA – alla quale faceva riferimento in senso critico il senatore Cosentino – è espressione dell'esercizio di un proprio diritto e dovere che egli ha interpretato alla luce del suo ruolo e nel rispetto delle norme regolamentari: peraltro, ricorda che nella procedura di mutuo riconoscimento è la stessa EMEA ad annoverare un parere degli organi legislativi e, del resto, la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA del 30 luglio 2009 rimette alle autorità competenti, nell'ambito delle proprie funzioni, di assicurare che l'utilizzo del farmaco abortivo avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia di interruzione volontaria di gravidanza.

Il professor PECORELLI, in risposta ai quesiti avanzati dai senatori intervenuti, si sofferma in primo luogo sul percorso tecnico-medico dell'aborto farmacologico che costituisce una metodologia ulteriore che viene

offerta alla donna e che risulta già sufficientemente trattata dalla letteratura scientifica. Conferma che tale percorso abortivo rappresenta un processo irreversibile fin dall'assunzione del primo farmaco e che risulta fondamentale, come qualsiasi atto medico, garantire una corretta informazione ed il massimo coinvolgimento del paziente. Cionondimeno esistono casi in cui può essere preferibile scegliere l'aborto farmacologico ed altri in cui è opportuno optare per l'aborto chirurgico, tenendo conto delle indicazioni mediche e del desiderio della donna. Proprio perché l'aborto farmacologico si articola in un percorso piuttosto lungo da un punto di vista temporale, è stata rimarcata la garanzia del ricovero, anche per non sottovalutare le conseguente psicologiche cui sono esposte le donne che hanno comunque fatto una scelta dolorosa.

Ritiene poi utile fornire ulteriori ragguagli sull'assunzione del secondo farmaco, la prostaglandina, rispetto alla quale sono disponibili due tipi: il Gemeproston, il cui uso è corrente ed ammesso presso le strutture ospedaliere ed il misoprostolo, il quale non è indicato tra i farmaci da utilizzare per l'interruzione di gravidanza, a differenza del primo. Tuttavia, da alcuni studi, sembra essere accertato che il misoprostolo sia maggiormente efficace e che non ne è ammessa l'autorizzazione in commercio se esso viene impiegato dopo la settima settimana. Tuttavia, come peraltro ricordato dal Presidente, in quanto non riconosciuto in commercio, si può ricorrere al misoprostolo solo grazie alla legge n. 94 del 1998.

In merito all'*iter* autorizzativo ribadisce che l'AIFA ha assunto le proprie decisioni, in modo che fossero compatibili con la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza: in particolare, nella delibera n. 14 del 30 luglio 2009 si è altresì precisato che tale farmaco rientra nella fascia di rimborsabilità H e che lo stesso deve essere assunto in una struttura sanitaria, sotto la sorveglianza del medico. Quanto poi al nodo rappresentato dal ricovero ci si trova di fronte ad una difficile definizione dello stesso, dal momento che ogni regione adotta proprie valutazioni e periodicamente fornisce delle istruzioni. Resta però indubbio che nel momento in cui si accetta una persona nella struttura, si apre un percorso di ricovero e di presa in carico che deve terminare solo quando il processo si conclude, cioè con l'espulsione del prodotto del concepimento.

Nel ribadire che, a suo giudizio, il dissenso manifestato da uno dei consiglieri nasca da motivazioni non tecniche e nel ricordare che il Consiglio di amministrazione dell'AIFA è composto da tecnici, nominati dal Ministro, e da rappresentanti delle regioni, ritiene del tutto normale avere contatti e confronti con il Ministro competente, anche sugli aspetti che sono stati ricordati dalla senatrice Poretti. Per quanto riguarda poi il problema rappresentato dagli effetti collaterali e dai decessi, reputa opportuno che il Senato conosca in modo approfondito la storia del farmaco in argomento, il quale è utilizzato anche per altri scopi oltre alla pratica abortiva. Esso infatti svolge un'azione molto particolare, di estremo aiuto, ad esempio, per bloccare i casi di memoria traumatica generati da stress; a tale riguardo tale farmaco è stato utilizzato negli Stati Uniti per i reduci provenienti dalla guerra in Iraq che presentavano gravi turbe psichiche. Inol-

tre si sono verificati 29 decessi in tutto il mondo, 12 dei quali però legati all'uso *off-label* di tale farmaco e, comunque, vari decessi si spiegano per la presenza di tumori ovarici piuttosto avanzati.

Con riferimento poi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, essa normalmente avviene dopo 30 giorni dall'adozione della delibera; tale lasso temporale è motivato dal fatto che la ditta produttrice deve modificare le informazioni aggiuntive per l'uso in Italia (*blue box*) sulla base delle indicazioni recate dalla delibera dell'AIFA. Non appena tale adempimento verrà espletato si potrà procedere alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Infine, la garanzia legata al ricovero ordinario avente durata di 3 giorni, ricordata dal senatore Cosentino nel suo quesito, non sembra osservata in altri Paesi, ognuno dei quali però si regola diversamente su questo aspetto.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato il professor Pecorelli per la profondità e la chiarezza delle analisi e delle valutazioni illustrate alla Commissione, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Venerdì 6 novembre 2009, ore 8,30

- I. Inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: esame testimoniale del dottor Mauro Mariani, direttore della Casa circondariale «Regina Coeli».

- II. Seguito dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: esame testimoniale del dottor Andrea Franceschini, dirigente sanitario della UOC medicina penitenziaria della Casa circondariale «Regina Coeli», e dei dottori Rolando Degli Angioli, Pellegrino Petillo e Gianluca Piccirillo, medici presso la medesima UOC.

